

2. ambasciatore

LA DISPONIBILITÀ
DEI
GENERALI E DEI COMANDANTI DI CORPO
E LA LEGGE DI AVANZAMENTO

STUDIO DI LEGISLAZIONE MILITARE

DI
AUGUSTO PIERANTONI

SENATORE DEL REGNO



ROMA
TIPOGRAFIA FOLCHETTO
S. Silvestro, 81.
1897

ATTENTION

THE FOLLOWING INFORMATION IS FOR YOUR INFORMATION

AND IS NOT TO BE USED FOR ANY OTHER PURPOSE

EXCEPT AS SPECIFIED

IN THE ATTACHED DOCUMENT

LA DISPONIBILITÀ
DEI
GENERALI E DEI COMANDANTI DI CORPO
E LA LEGGE DI AVANZAMENTO

STUDIO DI LEGISLAZIONE MILITARE

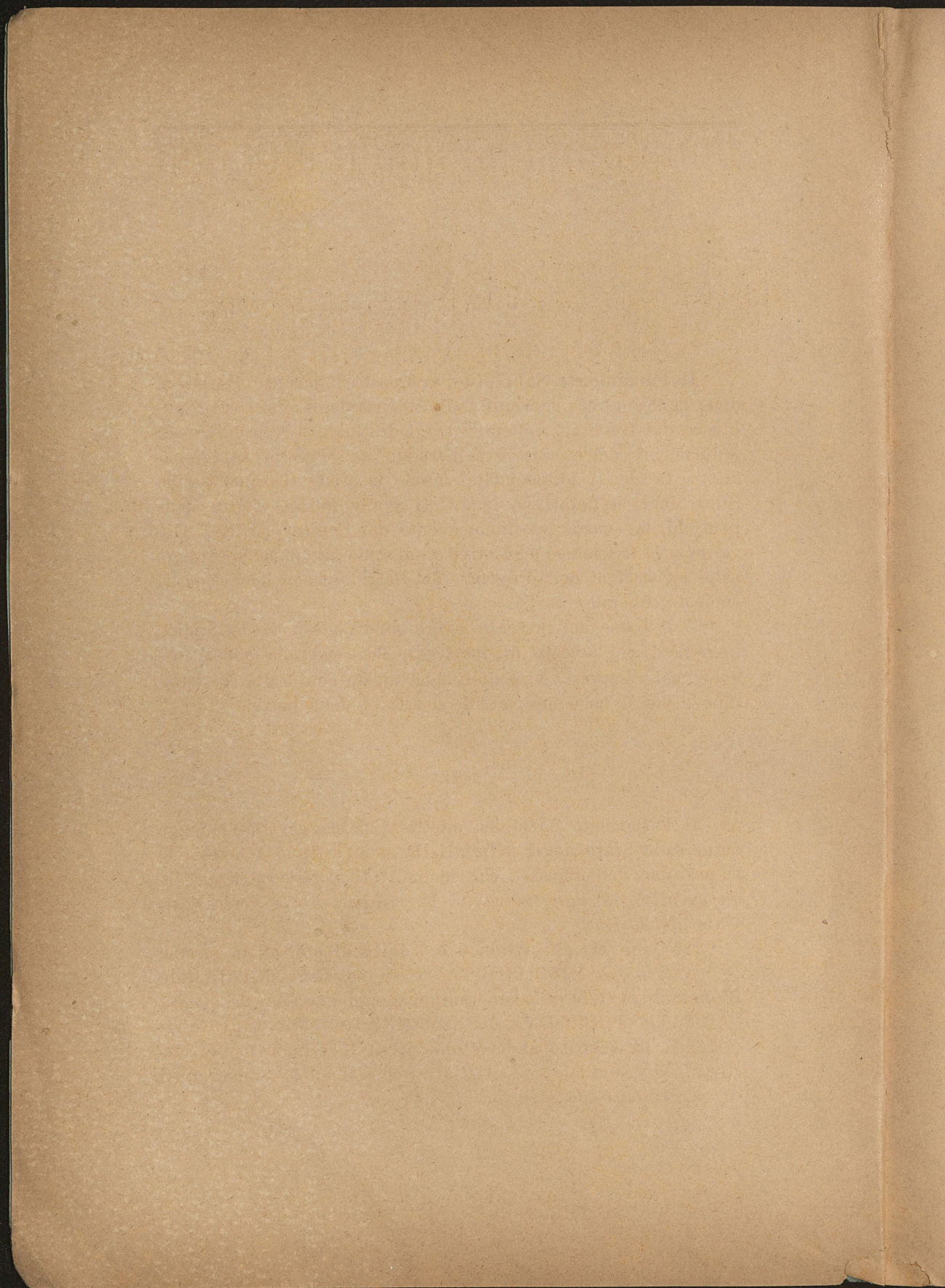
DI

AUGUSTO PIERANTONI

SENATORE DEL REGNO



ROMA
TIPOGRAFIA FOLCHETTO
S. Silvestro, 81.
1897



I.

Il Parlamento Subalpino, composta la pace con l'Austria, dopo la sventurata guerra d'indipendenza degli anni 1848-1849, invocò dal Governo molteplici leggi destinate a coordinare gli ordinamenti dell'esercito e dell'armata col Governo rappresentativo. Le leggi addimandate furono le seguenti: quella sullo **Stato degli ufficiali**, la **legge di avanzamento**, l'altra delle pensioni, la quarta sul rinnovamento del Codice penale. Il Governo e le assemblee legislative studiarono gli opportuni disegni sulle legislazioni della Francia e del Belgio e fecero opera onesta, sapiente, liberale.

Per il fine del presente lavoro sono da esporre le origini, le ragioni e i precetti di due leggi, che sembrano obliati ovvero mal compresi. Attendo a tale ufficio con lealtà di cittadino e per il bene inseparabile del Re e della patria.

II.

Il Parlamento Subalpino adottò ai 25 maggio 1852 la legge detta dello **Stato degli ufficiali**. Essa all'articolo 4 determinò le posizioni dell'ufficiale, che sono: 1° Il *servizio effettivo*, 2° la *disponibilità*, 3° l'*aspettativa*, 4° la *rimessa*, 5° la *revocazione*, 6° la *giubilazione*.

Al **Capo II**, gli articoli 6 e 7 della **disponibilità** recano:

Art. 6. LA **DISPONIBITA'** è la posizione dell'**ufficiale idoneo al servizio collocato temporaneamente fuori dei quadri**.

TALE POSIZIONE È ASSEGNATA PER DECRETO REALE, in seguito a decisione presa in Consiglio dei Ministri, ed è speciale agli ufficiali generali ed ai comandanti di reggimento o di corpo.

Art. 7. IL RICOLLOCAMENTO IN SERVIZIO EFFETTIVO DEGLI UFFICIALI IN DISPONIBILITÀ HA LUOGO PER DECRETO REALE ED A SCELTA DEL RE.

III.

La Relazione del Governo espone i fini della legge: « Il
« Governo si propone il doppio scopo di garantire, cioè, i di-
« **ritti** degli ufficiali a conservare i gradi e gli impieghi acqui-
« siti coi loro servizi e il diritto alla nazione di conservare
« l'esercito disciplinato, istruito, devoto al Re e alla patria, ed
« apparecchiato a difenderne efficacemente l'indipendenza e la
« dignità. A questi **due diritti** corrispondono due **doveri gra-**
« **vissimi del Governo: l'uno verso gli ufficiali, l'altro verso**
« **il paese**, i quali lungi dal contraddirsi possono e devono
« conciliarsi insieme, anzi scambievolmente giovarsi; essendochè
« mantenendosi **illesa per legali guarentigie** la dignità del-
« l'esercito, vi prende eziandio incremento l'amore del proprio
« dovere e della carriera militare ».

Per conseguire questo doppio intento il Governo, giovandosi dei lumi e della esperienza del Congresso consultivo della guerra, volle segnare il **giusto confine**, entro il quale il servizio richiede che si estenda l'azione libera del Governo e determinare i **casi, in cui la condizione degli ufficiali può essere modificata**, e le forme che a guarentigia dei loro **diritti** devono in dati casi essere dal Governo osservate. Il progetto contemplò nell'uffiziale il **grado e l'impiego**.

« La prima parte della legge, dice il Ministro, intese a
« garantire agli ufficiali **da ogni arbitrio il possesso del**
« **grado loro** » (*Documenti Parlamentari, Sessione del 1850, pagine 671*). Nel Titolo III furono commentati gli articoli 6 e 7. « Per
« rispetto agli ufficiali generali ed ai colonnelli possono talvolta
« intromettersi **considerazioni di un ordine speciale**, che
« hanno pur consigliato le disposizioni speciali del Titolo Terzo.
« Infatti gli impieghi occupati dai mentovati ufficiali sono tal-
« volta di natura in parte politica o che pure in qualche
« modo richiedono un perfetto consenso di opinioni poli-
« tiche od anche solamente amministrative e militari fra
« l'amministrazione che ordina e l'uffiziale generale che

« **sovrintende all'esecuzione.** Le leggi ordinarie della di-
« **sciplina** non bastano a dare al Governo sufficiente sicurezza
« e fiducia, poichè l'ubbidienza e lo zelo non suppliscono
« a quel *concorso sollecito, ardente, infaticabile* di tutte le fa-
« coltà, che ha la sua prima e piena sorgente nelle intime
« convinzioni. E' quindi necessario che l'amministrazione respon-
« sabile innanzi al paese del buon andamento della cosa pub-
« blica possa chiamare a tali posti quegli ufficiali **in cui esso**
« **ha collocato la sua intera fiducia.** D'altra parte non sa-
« rebbe certamente equo, nè utile allo Stato che quegli ufficiali,
« che il Governo avrebbe perciò a rimuovere dall'impiego, do-
« vessero essere collocati a riposo e resi inabili a prestare
« alla patria quei servizi che potrebbe tuttora aspettarsene,
« non ostante il loro disaccordo momentaneo dalle opinioni
« del Governo. Onde si provvede col Titolo Terzo del pro-
« getto perchè il Governo abbia facoltà di collocare in dispo-
« nibilità tali ufficiali senza interromperne definitivamente la
« carriera, e ancorchè non occorresse alcuno dei motivi che
« giusta le disposizioni del titolo IV danno luogo in generale
« al collocamento in aspettativa degli altri ufficiali.

« Il modico trattamento assegnato agli ufficiali in disponi-
« bilità sembra sufficiente impedimento a che la **disposizione ora**
« **detta possa degenerare in abusi,** oltrechè il Parlamento
« avrà pure occasione ogni anno nell'esame del bilancio di
« vedere se per avventura il numero e la qualità degli uf-
« ficiali così collocati non ecceda lo scopo che la legge si
« è preposto, istituendo siffatta categoria (*Vol. D. Atti del*
« *Parlamento Subalpino, Sessione del 1850, dal 20 dicembre, 1849*
« *al 19 novembre 1850, IV. Legislatura. — Torino, Botta, pa-*
« *gina 321, 1863, ».*

IV.

Nella seduta parlamentare, dei 6 giugno 1850, (*Atti Par.*
pag. 449) fu presentata la **Relazione** dalla Commissione com-
posta dei **Senatori De Sonnaz, Serventi, Cibrario, Albini e Colli, relatore.**

Questo insigne Atto Legislativo di altri tempi e di mi-
gliori uomini contiene queste solenni parole: « La Commissione

« penetrata dell' importanza dell' affidatole incarico ha preso ad
« esaminare il progetto in discorso con severa attenzione e
« vivissima simpatia. Persuasa della necessità di conservare
« inviolata la subordinazione e la disciplina, senza le quali il
« comando diviene impossibile e la vittoria improbabile; ma
« convinta ad un tempo che l'ufficiale, il cui grado fosse
« in balia dell' arbitrio, privo di dignità e incerto del proprio
« avvenire, altro non sarebbe che un mercenario, ha pro-
« curato di nulla togliere alla forza delle prime, circondando
« però i secondi di quelle guarentigie, alle quali un libero
« governo dà loro il diritto di pretendere ».

Sull' obbietto della disponibilità la Commissione scrisse :
« Si osserva che se il numero dei generali e colonnelli sarà
« limitato ai veri bisogni dello Stato pochi saranno quelli, i
« quali potranno esser posti in disponibilità; tuttavia con-
« siderando che questa posizione dell'ufficiale riesce onerosa al
« Governo e grave all'ufficiale stesso, il quale si trova privo
« della metà del suo stipendio e di ogni avanzamento nel
« periodo di tempo, in cui egli rimane in questo stato, che non
« deve in verun modo protrarsi a meno di assoluta necessi-
« tà, la Commissione si propone di aggiungere al primo alinea
« queste parole: *essa non potrà essere protratta oltre il periodo di*
« *18 mesi*, dopo il quale l'ufficiale sarà ripristinato in servizio
« effettivo. » (*Documenti, pag. 676*).

V.

La discussione del disegno di legge fu iniziata ai 6 giugno.
Il Ministero Lamarmora si scagionò del rimprovero a lui fatto,
perchè non aveva presentato in pari tempo le leggi sullo *avan-*
zamento, sulle pensioni militari e sul Codice penale, deducendo
la brevità del tempo di fronte a così gravi e difficili obbietti.

Il Senatore Giacinto Di Collegno lodò i principi esposti
nelle due Relazioni dicendo: tutti qui saremo certo concordi
per guarentire i diritti acquistati dagli uffiziali coi loro
servizi a pro della patria; ma parlò della DISPONIBILITÀ in
questi termini: Ricordò la distinzione fra la posizione di aspettativa
e la disponibilità e le *considerazioni di ordine speciale, che l'avevano*
« *consigliato*, ossia « la necessità, in cui trovasi l'amministrazione

« responsabile di chiamare ai primi posti dell'esercito ufficiali, in
« cui essa possa collocare la sua fiducia, chè nessun militare, colon-
« nello o generale può dissentire dal ministro quanto alle regole
« del servizio militare; trattasi di un perfetto consenso di
« opinioni politiche, che potrebbe non esistere senza che
« ne venisse biasimo all'ufficiale che non dividesse intera-
« mente le viste ministeriali.

« Avverti che, se non fosse esistita la potestà, il ministro
« avrebbe dovuto collocarli al riposo. « Ma, collocando a riposo
« per motivi non militari uffiziali d' altronde distintissimi,
« questi verrebbero resi inabili, diceva il ministro, a pre-
« stare alla patria quei servizi, che potrebbe tuttora aspettar-
« sene, nonostante il loro disaccordo momentaneo dalle opi-
« nioni del Governo ».

Ed appunto per non privare la patria del valore e dell'e-
sperienza di cotesti militari il ministro voleva che essi potes-
sero venire rimossi momentaneamente « dall'impiego, fin-
« chè cessate le circostanze che avevano dato luogo a quel
« provvedimento, il Governo potesse chiamarli nuovamente
« al servizio effettivo. Ad ottenere questo scopo il progetto
« presentatovi crea una categoria speciale ai generali ed ai
« colonnelli COL NOME DI DISPONIBILITÀ ».

« Considerata sotto questo aspetto la collocazione in di-
« sponibilità non è punto una punizione, non è neppure un se-
« gno di poca benevolenza verso l'ufficiale a cui venga ap-
« plicata.

« La creazione della disponibilità è a senso mio un prov-
« vedimento a favore di uffiziali, dai quali pei loro lunghi
« servizi militari si possono tollerare dissensi momentanei
« sopra questioni politiche ».

« Io desidero quanto altri mai che non vi sia nell'esercito
« un solo graduato oltre quelli, che sono rigorosamente indi-
« spensabili al buon andamento del servizio; ma non per questo
« sarebbe tolta la possibilità di un dissenso politico mo-
« mentaneo fra il ministro della guerra e il generale, per
« esempio, che trovasi preposto in tempo di pace al co-
« mando di una divisione territoriale; ed in tale uso ap-
« punto desidererei che il ministro potesse rimuovere tempo-
« raneamente dal suo impiego senza doverlo collocare a riposo.

« e privarsi così della possibilità di affidargli un comando attivo in tempo di guerra.

« La vostra Commissione invece considera la collocazione in disponibilità come una sorta di punizione, ed è naturale che allora abbia voluto limitare almeno questa supposta punizione col dire che essa non possa essere protratta oltre il periodo di 18 mesi, dopo il quale l'uffiziale sarà ripristinato in servizio effettivo. Prego il Senato di non approvare l'emendamento ».

Il senatore Bava avvertì: « que le sort d'un général, d'un colonnel, sera donc complètement dans les mains et soumis aux volontés d'un ministre, et il suffira que ce ministre dise que tel général ou colonnel n'a point sa confiance, que ses tentances politiques sont douteuses, sa capacité problématique, etc., et pour de semblables motifs enfin de ne compromettre sa responsabilité ministerielle, il priera le Roi de mettre en disponibilité un excellent général, un bon colonnel qui auraient pu rendre à la patrie des services importants: C'est de l'arbitraire ! »

Il Senatore Della Torre, maresciallo, disse: « J'ai entendu avec un vif regret parler des opinions politiques dans l'armée. Ce principe ne doit pas être admis; l'armée ne doit pas avoir d'opinions: elle a les mêmes droits, les mêmes, sous un gouvernement absolu, représentatif et dans une republique, soit aristocratique, soit démocratique, et elle a toujours les mêmes choses à faire et pas d'autres. Elle n'a qu'à contribuer au maintien de l'ordre à l'intérieur et à se battre contre les ennemis estérieures ».

Il Collegno parlò di nuovo per precisare il significato delle parole DISSENSO POLITICO: « Il comando, per esempio, di una divisione territoriale è certo un comando militare, ma che ha qualche cosa di politico. Potrebbe nascere per avventura il caso che il Ministero non dovesse lasciare questo comando ad un generale, il quale avesse opinioni politiche affatto diverse da quelle dell'amministrazione presente: in quel caso se il Ministero non potrà collocarlo in disponibilità sarà obbligato di giubarlo ed in caso che non fosse valoroso militare e dotato di talenti il Governo non potrà più disporre, giacchè un uffiziale giubilato è restituito alla vita civile a termine della sua anzianità ».

Il Senatore Colli, relatore, a nome della Commissione, rispose, dichiarando che i Commissari apprezzavano l'utilità della legge, e che non volevano abolire la disponibilità; ma osservava che se si fosse reso possibile di protrarre la disponibilità a un tempo indefinito, l'uffiziale oltre all'essere privato della metà del suo stipendio, forse per molti mesi o per molti anni sarebbe privato di ogni avanzamento e non sempre sarebbe nel caso di pretendere alla giubilazione. Disse che sarebbe stata **cosa assai dura di lasciare la possibilità** che per molti anni generali dovessero rimanere in tale posizione. Raccomandò l'accoglimento della proposizione limitativa del tempo.

La discussione generale della legge fu chiusa il 6 giugno con la riserva che si sarebbe fatto riesame della questione nel momento in cui gli articoli sarebbero giunti a votazione.

VI.

Quando nella seguente seduta del 7 giugno si giunse all'articolo il ministro Lamarmora dichiarò « che aveva accettato il disegno come l'aveva proposto il Congresso della guerra »; che chiamato in seno della Commissione aveva aderito al periodo di 18 mesi, ed aggiunse: « *adesso poi se avessi da manifestare al Senato pienamente la mia opinione, io debbo confessare esservi dei vantaggi da una parte e dall'altra. Io non saprei per verità da qual parte propendere* ». Avvertì che in Francia i colonnelli non erano posti in disponibilità, ma soltanto i generali.

Il Senatore Colli, relatore, tornò a parlare per far respingere la limitazione del tempo.

Il Senatore Di Collegno tornò a chiarire il significato del **dissenso politico** ricordando che « un militare, qualunque sia « il suo grado, venendo ad essere chiamato al Parlamento sia « nella Camera elettiva, sia nel Senato, può tuttavia nella sua « posizione militare avere una opinione politica che non sia « quella del ministro, per cui non essendo esso **soddisfatto delle idee politiche di quel militare** credesse che questi « non dovesse recare con sè tutto lo zelo che richiederebbero « le circostanze. **In questo caso** io ho creduto che si dovesse « lasciare al ministro la possibilità di sospendere, di revocare

« momentaneamente questo ufficiale dal suo impiego e di le-
« varlo forse anche dalla necessità di esitare fra l'ordine
« ricevuto e le sue opinioni politiche; ho creduto dire che
« la disponibilità fosse destinata allora a lasciare al ministro
« la facoltà di conservare questo ufficiale all'esercito fa-
« cendolo rimuovere momentaneamente dal posto. Quanto
« alla limitazione del tempo io vorrei ripetere i motivi che ho
» uditi ieri: ma io opino che il limitare la durata del tempo,
« in cui l'ufficiale può essere collocato in disponibilità, ridondi
« piuttosto in detrimento all'ufficiale che in suo favore;
« giacchè credo che semprechè quando sarà spirato il tempo
« in cui questo militare può rimanere in disponibilità, se egli
« per diritto deve rientrare in servizio effettivo e il posto non
« vi sia, il ministro si troverà nel caso di giubarlo e di fargli
« perdere così tutta la sua carriera ».

Il Ministro propose l'emendamento che i colonnelli fossero esclusi dal limite di 18 mesi, ma questo emendamento fu rigettato. Il Senato, dando ragione al Collegno, non approvò il limite dei 18 mesi, nè quello maggiore di due anni.

Prima di votarsi la legge lo stesso Senatore Di Collegno avvertì: « che nella posizione di disponibilità il ministro potrà
« impiegare l'ufficiale senza obbligo di aspettare il turno, dimo-
« dochè la posizione di disponibilità non sospende per nulla
« nè fa verun torto all'avanzamento, anzi lo favorisce ».

VII.

Il Ministro non ebbe il tempo di presentare il disegno alla Camera dei Deputati, perchè fu chiusa la Sessione. Inaugurata la nuova Sessione, nella tornata dei 28 aprile 1851, lo presentò come argomento vitalissimo. La Commissione Parlamentare composta dai deputati *Petitti, Lions, Cossato, Torelli, Da Bormida, Corsi, Bes*, presentò una dotta Relazione.

Il relatore esordì con dichiarare che « si era deplorato in Par-
« lamento che non si poteva esaminare unitamente l'insieme delle
« leggi che dovevano costituire l'organismo dell'esercito, e che il
« progetto, che mirava ad assicurare i gradi agli ufficiali, si
« collegava tanto con quella che doveva stabilire il modo
« di acquistarsi che parecchi stimando impossibile di esami-

« nare l'un disegno senza l'altro avevano proposta la questione
« sospensiva, per sollecitare vivamente il Ministro a presentare
« il disegno tanto desiderato sull'argomento.

« La maggioranza respinse la sospensiva volendo esami-
« nare la legge, che aveva per scopo di regolare l'esercizio della
« prerogativa stabilita dall'art. 6 dello Statuto, sicchè tale pre-
« rogativa non potesse degenerare in arbitrio ministe-
« riale » (pag. 4).

Qui traserivo il Titolo della Relazione sopra LA DISPO-
NIBILITÀ. « La facoltà fatta al Ministro di porre un ufficiale
« generale o un colonnello in disponibilità senza obbligo di
« darne il motivo può porgere occasione ad abuso. Gli ufficiali
« generali e colonnelli si troverebbero in tal guisa continua-
« mente ed assolutamente all'arbitrio di un Ministero per
« ciò che concerne il loro impiego; lo che sarebbe con-
« trario alla sicurezza e dignità della carriera militare.

« Si appoggia la necessità della disponibilità particolar-
« mente sulla dissonanza di opinioni politiche ed anche
« puramente amministrative, che può esistere fra il Mini-
« stro e gli ufficiali generali e i colonnelli preposti alla
« esecuzione dei suoi ordini. Quanto alle prime è uopo di-
« stinguere il modo di agire del militare nell'esercizio
« delle sue funzioni dall'opinione sua particolare come
« individuo; nel primo caso non si ammette che il mili-
« tare abbia un'opinione politica; nel secondo non si crede
« che una diversa opinione, compresa ben inteso nei limiti
« del suo giuramento, nè limiti, cioè dello Statuto, debba
« tornare di pregiudizio a chi la professa. Rispetto alle se-
« conde concernenti il servizio esclusivamente militare
« non si riconosce neppure la possibilità di discrepanza
« di opinioni a fronte all'obbedienza dovuta in ogni caso
« dall'inferiore al superiore » (pag. 18).

« La Commissione per impedire che vi fosse soverchio nu-
« mero di generali e colonnelli in disponibilità studiò le se-
« guenti proposte:

- « 1. Soppressione della posizione di disponibilità ;
- « 2. Limitazione di un termine massimo, in cui potessero
« esser lasciati in disponibilità ;
- « 3. Limitazione di un numero massimo ».

Sulla prima proposta la Commissione ragionò in questo

modo: « Non v'è dubbio che le ordinarie leggi di disciplina non
« bastano per dare sempre al Governo sufficiente fiducia e si-
« curezza, poichè l'obbedienza non supplisce alla capacità ed
« a quel concorso sollecito, ardente, infaticabile che richiedesi in
« alcuni casi dai capi militari, nei tempi difficili, cioè; come pure
« per intraprendere e compiere riforme di ogni genere. Se la
« responsabilità ministeriale debb'essere una verità e non una
« vana parola è d'uopo che il Ministero possa affidare l'ese-
« cuzione degli ordini suoi alle persone che stima atte a
« mandarli ad effetto ».

Respinse quindi la proposta della soppressione, perchè altri-
menti i generali e i colonnelli sarebbero rimasti esposti all'ar-
bitrio dei ministri; infatti se il Governo non avesse avuto
altro mezzo di provvedere altrimenti, li avrebbe giubilati ogni
qualvolta uno di questi uffiziali gli fosse d'incaglio. « Il
« rifiuto, che si dovrebbe dare per tema di lasciare la carriera
« degli uffiziali generali all'arbitrio dei Ministri, tornerebbe a-
« dunque di pregiudizio a questi stessi uffiziali, cosicchè
« invece di assicurare maggiormente la loro carriera la si
« renderebbe ancor più incerta; oltrechè l'erario rimarrebbe
« positivamente aggravato e lo Stato si troverebbe privo al-
« l'occorrenza di utili servizi ». La Commissione deliberò di
limitare la disponibilità ai soli generali e non ai colonnelli,
imperocchè questi ultimi trovansi difficilmente in condi-
zione tale che l'opinione loro possa influire sul modo di
esecuzione degli ordini ricevuti. (1). (pag. 20).

« Posta da parte l'obbiezione principale, almeno per ciò che
« riguarda gli uffiziali generali, le altre, tolte le finanziarie, non
« sono più di peso, e non possono sicuramente far rigettare la
« disponibilità; per le finanziarie provvede la legge del bi-
« lancio, la quale fissa ogni anno i fondi, di cui può valersi il
« ministro della guerra per far pagare gli uffiziali in disponi-
« bilità ».

« La Commissione vi consiglia di votare questa disposizione
« riducendola beninteso ai soli Uffiziali generali come già si disse,
« ed aggiungendovi ancora la garanzia che la medesima non

(1). La Commissione tenne presenti il Regolamento francese del 23 dicembre 1837, e la legge del Belgio 16 giugno 1836, sulla posizione degli Uffiziali.

« possa essere assegnata che in seguito a decisione presa in Consiglio dei Ministri ».

La Relazione terminò con un capitolo intitolato — **Conclusione** — che riepiloga gli emendamenti proposti.

Per quel che riguarda la disponibilità vi si legge: « Variazioni pure essenziali sono la limitazione della disponibilità agli ufficiali generali e la prescrizione che un tal collocamento non possa aver luogo che per decisione del Consiglio dei Ministri ». (p. 43)

Le parole che pongono fine all'autorevole documento sono le seguenti: « Nel progetto del Governo si è posposto alquanto l'interesse individuale e la *sicurezza della carriera militare* a ciò, che credesi dovuto alla disciplina, alla responsabilità del comando, in quello della Commissione si opinò *di poter dare maggiori guarentigie all'interesse individuale senza che si pensino perciò pregiudicate la disciplina e la responsabilità del comando* „

VIII.

Nella seduta degli 8 marzo 1852 la legge fu portata a discussione. Il Ministro della Guerra nominò commissario l'on. Pettinengo. Prima d'ogni altro oratore parlò l'on. deputato Quaglia. Trascrivo in parte il suo discorso: « Scopo della legge è di ottenere un'armata schiettamente, moralmente nazionale, forte a un tempo e disciplinata col far sì che ognuno che ne fa parte trovi pel suo stato spontaneo e giusto motivo di attaccamento al Re e allo Statuto.

« Accade negli eserciti come nella società e nei popoli; il loro benessere, la loro prosperità dipende meno dall'aver buone leggi quanto dall'esser queste messe in vigore da uomini buoni per virtù e per senno. Nei governi assoluti alle leggi può supplire la buona scelta degli uomini al potere; ma l'essenza dei governi rappresentativi sta nell'impero unico e leale della legge.

« Tra queste leggi quella sullo stato del militare debb'essere come la *Carta Costituzionale di quest'ordine di cittadini*; essa debbe come il *decalogo* contenere i principi

« cardinali della legislazione, per cui il militare e per diritti e
« doveri viene in certe parti distolto dal gius comune »...

« Paventate l'irruzione di principî democratici ? Volete che
« ognuno o il maggior numero non solo dell'esercito, ma del po-
« polo sia *conservatore moderato*? *Fate che ognuno trovi*
« *nelle leggi e nella sicura azione del governo mezzi*
« *di far valere le sue facoltà.* »

L'on. deputato *Lions* voleva estendere la legge ai sotto
ufficiali e perciò chiedeva che invece di intitolarsi *Stato degli*
Ufficiali fosse detta *dei militari*.

L'on. *Dabormida*: « La legge è la regolarizzazione delle
« facoltà riservate al re dallo Statuto di nominare agl'impieghi
« ed alle cariche. Chi ha la facoltà a nominare agli impieghi,
« se una legge non stabilisce delle condizioni alle nomine ed
« alla conservazione loro ha pure la facoltà di *togliarli a suo*
« *arbitrio*. Tale fu il senso dato à questa legge in Francia e
« nel Belgio. Noi nel votarla non pensiamo di fare una legge
« repressiva, *ma bensì di tutelare gli ufficiali contro*
« *l'arbitrio del Ministero.* »

L'on. *Lamarmora* propose che fosse ripristinata la dispo-
nibilità ai comandanti dei reggimenti e dei corpi.

Il deputato *Lions* censurò il progetto temendo che i ministrine
potessero abusare. « Essi sostituiscono volontieri la propria vo-
« lontà alle leggi essendo che essi hanno l'abitudine di collo-
« carsi al posto dello Stato e di credere che perchè rappresentano il
« potere esecutivo (e non sono che una parte dello Stato) pos-
« sono vincolare o costringere, legare o sciogliere come fa il
« Papa i cittadini dagli obblighi che hanno contratto con lo Stato;
« la qual opinione è sovversiva d'ogni governo costituzio-
« nale ». Propose un emendamento per ridurre la disponibilità ai
soli tenenti generali, comandanti le divisioni amministrative,
« perchè aveva la persuasione che a queste cariche si attenga
« alcun che di politico. Per questa considerazione potendosi
« la carica dei comandanti delle divisioni militari per un verso
« considerare un posto in parte politico mi arrendo a questa
« domanda del Governo, restringendola però ai soli tenenti ge-
« nerali » (pag. 27. Tornata dell'8 marzo 1852.

Il ministro *Lamarmora* confutò il deputato *Lions* volendo
che anche i colonnelli fossero compresi. Disse che non vi è ti-
rannia peggiore che riesca più umiliante che quella di un « uf-

« fiziale che deve ubbidire ad un capo che non sa comandare,
« perchè quando un capo di corpo non sa comandare, *i suoi*
« *subordinati sono talvolta soggetti ad obbedire ad*
« *influenze e suggestioni di uffiziali ad esso inferiori.*
« Infatti quando un comandante di corpo è debole, si lascia
« il più spesso *guidare da altri*, ed accade talvolta che si
« lasci condurre da un capitano o da un aiutante maggiore; in
« tal caso i maggiori sono obbligati come dissi a piegarsi al-
« l' influenza di uffiziali ad essi inferiori. Per tal modo mi si
« confesserà che la forza morale del comando è perduta. Queste
« sono cose, che abbiamo veduto qualche volta, e potrei ag-
« giungere che non solo si sono veduti estranei al reggimento
« comandare, ma ancora *persone di sesso diverso* (risa ge-
« nerali).

« Il Sig. Lions è sempre preoccupato ed a *buon diritto*
« dell' idea che un ministro *abusi* di questa facoltà; ma io do-
« mando se un povero Ministro che ha da presentarsi non ad
« una, ma a *due Camere* a render conto di quello che fa e
« che può venir attaccato da tutte le parti, non deve pensare
« ad *andare diritto diritto ed a non fare che le cose*
« *giuste*; se egli incontra già grandi difficoltà a tenersi ritto
« facendo le cose giuste, *cosa si deve dire se per capriccio*
« *volesse rimuovere un comandante di corpo per in-*
« *nalzare un altro a quel grado? In una parola se*
« *abusasse della sua autorità, la Camera gli dà un*
« *voto di sfiducia ed allora, addio Ministro!* (ilarità,
« pag. 28).

Replicò il *Deputato Lions*: « Il Ministro disse: quando
« aveste da fare con uffiziali che capi di corpo si mostrassero
« talmente incapaci e deboli da *stare in gonnella* mentre
« *lasciano cingere la spada dalla moglie che cosa fa-*
« *reste voi?* Io? Io li sottoporrei ad un consiglio di disci-
« plina (*movimenti*).

Il *Petitti relatore*, difese l'articolo. « Il punto sul quale in-
siste maggiormente l'onorevole preopinante è quello che ha
tratto alle *opinioni politiche*; la « Commissione *ha dato*
« *un senso ben diverso a quanto si legge nella Re-*
« *lazione Ministeriale.* Forse la Relazione Ministeriale non
« si è espressa *chiaramente*, ma la Commissione ha manife-
« stato in *che senso esso intenda che si possa applli-*

« *care la disponibilità*. Il fatto inoltre prova che la *diversità delle opinioni politiche nella cerchia dello Statuto non è stata, nè sarà mai una causa per mettere un individuo in disponibilità* ».

Dopo questi stringenti e nobili discorsi ispirati a virtuosi principi la Camera passò alla votazione; approvò la disponibilità per i generali, per i colonnelli ch'era voluta dal Ministro.

IX.

Il progetto voluto dalla rappresentanza nazionale fu ripresentato il 17 marzo 1852 alla Camera Vitalizia, sotto la Presidenza del barone Manno.

La Relazione (Vol. I Doc., pag. 153) fatta dal Senato ai 31 marzo 1852, dall' Ufficio Centrale composto dai senatori De Sonnaz, Prato, Serventi, Siccardi e Colli, *relatore*, recò queste dichiarazioni: « La legge dopo un anno e nove mesi fa « a voi ritorno con alcune leggiere modificazioni, alla quale la « vostra Commissione vi propone di aderire... Questa legge è « destinata a somministrare guarentigie consone alle nostre istituzioni a quella nobile parte della nazione che consacra la sua esistenza alla difesa dello Stato. La Commissione « espone gli emendamenti deliberati dalla Camera dei Deputati (art. 6). « La disponibilità, la quale nel primo progetto non poteva essere applicata che ai colonnelli fu ridotta; fu stabilito « altresì che tale posizione non potrà essere assegnata, se non « in seguito a decisione presa in Consiglio dei Ministri »

Il Senato non fece una discussione generale sopra la legge. All'articolo 7, DELLA DISPONIBILITÀ il generale Franzini osservò che l'articolo non « indicava per qual motivo vi sarebbe stata « la decisione del Consiglio dei Ministri, e che gli sembrava che « ciò poteva lasciar luogo all'arbitrario ». Il Ministro della Guerra Lamarmora ricordò le lunghe discussioni nelle due Camere e disse: *io credo che furono addotti motivi bastanti per far convinti i deputati di lasciare l'articolo quale esso era*. Ricordò che « l'incompatibilità di una posizione può sorgere coll'avanzare di grado. Per esempio, un tal ufficiale è molto adatto « nei comandi laddove per una località trattandosi di un generale vien meno a sè stesso. Naturalmente il Governo che

« amministra e che ha la responsabilità della riu-
« scita di una tale operazione deve averne pure i
« mezzi. Ora supponiamo che il Ministero non abbia piena
« confidenza in un ufficiale, o per le sue relazioni di
« famiglia o per quello che ha nel paese egli è evi-
« dente che in questo caso il Ministero senza ferir punto l'a-
« mor proprio di quell' ufficiale può chiamarlo e dirgli. Credo
« conveniente di farvi momentaneamente lasciare quel comando o
« quella posizione e di mettervi in disponibilità per ridonarvi poi
« ancora un altro comando. Io non credeva che si riproducesse
« ora nuovamente questa discussione e perciò non mi ci
« sono punto preparato. »

Il Senatore **Franzini** dichiarò ch'era stato malato durante la prima discussione e non disse più oltre.

Il Senatore **Jacquemoud**: « Il me semble necessaire que la
« mise en disponibilité peut se reputer une mesure sage et paternelle,
« parce qu'il est indispensable en certain cas que le Gou-
« vernement puisse ôter provisoirement d'un chef de corps
« un commandement qui pourrait compromettre celui qui en
« est investi ou bien la sûreté publique, et parce que mieux
« vaut à mon avis éloigner pour quelques temps un militaire
« de la troupe qu'il dirige, plutôt que de le retraire et perdre à
« jamais un officier supérieur encore apte à rendre de bons
« services à l'Etat. (*Tornata 13 aprile 1852*).

Convieni che il lettore attenda benanche all'articolo 22 della legge scritta in questi termini: « GLI UFFICIALI in di-
« sponibilità ed in aspettativa non possono esser promossi a mag-
« gior grado; quelli IN DISPONIBILITÀ possono bensì esserlo
« quanto sono RICHIAMATI IN SERVIZIO ATTIVO.

La legge fu quindi votata con voti favorevoli 42
contro 2.

Fu pubblicata ai 25 maggio 1852.

X.

Chiunque fornito del semplice senso comune sinora mi ha seguito su queste pagine, raccoglie dalla storia parlamentare relativa a questa legge, i seguenti principii, che sono intangibili, perchè sono la determinazione di solenni diritti e doveri.

1. Il grado è un diritto acquisito dall'uffiziale con i servizi resi al Re e alla Patria; la legge ne volle garantire a lui il possesso; tanto che fu detta la *Carta Costituzionale*, il *decalogo* delle relazioni dell'uffiziale col governo.

3 La DISPONIBILITÀ è una condizione giuridica di favore fatta agli uffiziali generali e ai capi di corpo per salvarli *dall'arbitrio ministeriale*.

3. Può essere data *temporaneamente come provvedimento eccezionale* giustificato da un dissenso tra il generale e il Ministero quando si tratta di alcun comando supposto incompatibile con le opinioni espresse dal generale e dalla sua posizione locale e dar rapporti di famiglia.

4. Per impedire il *capriccio* o *l'abuso* del Ministro della Guerra si diè la *garanzia preventiva* al generale che il provvedimento specialissimo, giustificato da pura necessità, debba essere preso col voto del *Consiglio dei Ministri*.

5. Il bilancio doveva fissare ogni anno i fondi, dei quali si possa valere il Ministro della guerra per far pagare gll uffiziali in disponibilità.

6. Quante volte la Maggioranza del Ministero, per ignoranza della legge o per debolezza verso il Ministro della Guerra, vulneri lo *stato* dell'uffiziale, il sindacato politico delle due Camere deve restituire l'impero alla legge.

7. In epoca recente la Giustizia Amministrativa ha sanzionato un'azione di nullità, che impedisce il trionfo della passione, dell'ignoranza o del malo governo sorretto da mutabili maggioranze.

XI.

Ed ora debbo esporre le ragioni e i principii della Legge sopra l'*avanzamento degli uffiziali* del 2 luglio 1896; ma non farei opera completa se trasandassi l'esame della precedente *Legge di avanzamento* dei 13 novembre 1853, n. 1625, pag. 1535, che per lunghi anni regolò la condizione degli uffiziali; e perciò mi fermo a farne un diligente esame per quel che si attiene al mio obbietto, tanto più che molti principii e numerosi articoli della medesima furono fedelmente conservati e trascritti nella legge nuovissima.

L'articolo 1. della legge antica è identico al testo nuovo:

nessuno può essere promosso ad un grado senza che consti idoneo a riempirne gli uffici. La sola modificazione introdotta nella nuova legge è di forma, perchè si sono tolte le parole *senza che consti* e si è detto *purchè idoneo*. Ricercherò nelle Relazioni del Governo in quelle del Parlamento e nelle discussioni delle due Assemblée Legislative i principî fondamentali.

XII.

La *Relazione* del Ministro *Lamarmora* del 31 gennaio 1851 alla *Camera dei Deputati* reca: « si prescrive « che il modo di accertare cotale idoneità sia determinato per « via di *Regolamento sancito per Decreto Reale. Esso* « *infatti darà luogo giusta i diversi gradi*, le varie « armi, e le altre circostanze del servizio a *parecchie e mi-* « *nute prescrizioni*, le quali non potrebbero per certo essere « contemplate dalla legge » (*Sessione, n. 72*).

Il disegno introdusse con i principî dell'idoneità e dell'anzianità quello pure della scelta così temperati che fossero concorsi in giusta proporzione ad assicurare da una parte un avvenire a tutti i militari capaci e zelanti e a porgere dall'altro uno stimolo al merito. La *Relazione* del progetto reca: « I « gradi di ufficiale superiore e di ufficiale generale sono tutti « conferiti a scelta non potendo per certo menomarsi al Go- « verno, cui incombe la responsabilità del servizio pubblico, la « libera scelta di coloro, ai quali egli affidi le funzioni impor- « tantissime cui sono chiamati gli ufficiali rivestiti di cotali « gradi » (*p. 5*).

Il progetto non fu discusso per la chiusura della Sessione e questa volta fu riproposto non alla Camera, ma al Senato ai 22 maggio 1852. La seconda *Relazione* del Ministro all'Assemblea vitalizia (*n. 27 Sessione Parlamentare del 1852*) informa « che il principio assoluto, l'idoneità, è posto nell'articolo primo « in capo della legge siccome norma essenziale di ogni avan- « zamento. Si prescrive inoltre collo stesso articolo che il modo « di accertare cotale idoneità sia determinato per via di *rego-* « *lamento sancito con decreto del Re*. Esso infatti darà « luogo, giusta i diversi gradi, le varie armi e le altre circo- « stanze del servizio, a *parecchie e minute prescrizioni*,

« le quali non potrebbero per certo essere contemplate dalla Legge ». Queste parole sono la riproduzione testuale della precedente Relazione.

XIII.

L'Ufficio Centrale del Senato composto dei Senatori *Lazari, Franzini, Bava, Colla e Chiodo, Colla, relatore*, presentò la *Relazione*, la quale prova la grande prudenza, ch'ebbero quei senatori prima di dare la potestà di avanzamento a scelta, perchè la vollero fortemente limitare (n. 27, *Sessione Parlamentare del 1852*).

Nella tornata dei 27 gennaio incominciò la discussione del disegno. Il Senatore *Jacquemoud* parlò il primo, dicendo :
« Le droit d'avancement par ancienneté est naturellement
« subordonné à la condition d'idoneité qui a été très-justement
« prévue dans l'article premier, de même que l'avancement par
« le choix doit être entouré de précautions suffisantes
« pour qu'il soit accordé au mérite et non à la
« faveur.

« En conséquence toute l'importance de la loi
« repose sur les régléments qui seront faits par
« son exécution. Le bureau central a été tellement convaincu
« de cette vérité qu'il n'a pas cru pouvoir procéder à
« l'examen de cette loi avant que le Ministère ne lui
« eût communiqué le projet de réglément. Je ne
« pourrai donc donner un vote consciencieux que lorsque le
« bureau central aura bien voulu me faire connaître ses prin-
« cipales bases. La sagesse du Sénat est aussi appelée à
« apprécier s'il ne conviendrait pas que la partie de ce
« réglément qui est le nerf de la loi fut placée dans la
« loi elle même (pag. 421, Discours). »

Il Relatore rispose dichiarando che il *Regolamento*, che l'onorevole Ministro della guerra aveva comunicato all'Ufficio, dichiarava che cosa s'intendesse per idoneità, e che all'articolo 201, diceva: « *L'idoneità si desume dalle note caratteristiche e di condotta, che vuol essere non solo morale, ma anche fisica così che il candidato dichiarato idoneo risulti realmente tale così per l'attitudine fisica come per la condotta, contegno,*

« *zelo, amore ai propri doveri, energia nel comando, per co-*
« *gnizione sia pratica che teorica dei particolari* del servizio del-
« l'arma e delle funzioni attribuite al grado immediatamente
« superiore, capace di ben esercitare e con costanza il grado ora
« detto. Le note d'idoneità (segue il Regolamento) o di non
« idoneità *vogliono essere per ciascun candidato mo-*
« *tivate e particolarizzate e fatte in termini precisi,*
« *chiari e scevri di ambiguità.* Queste note caratteristiche
« si *rinnovano ogni anno*, si compilano da tutti gli ufficiali
« superiori del corpo coll'intervento del colonnello, che è pre-
« sidente del Consiglio ». Sopra queste dichiarazioni i due primi
articoli furono adottati. La proposta di legge fu votata ai 28
gennaio 1852.

XIV.

Il Ministro *Lamarmora* la presentò alla Camera dei deputati con una breve Relazione nella tornata del 31 gennaio 1853. Informò che il Senato aveva modificato in alcune parti l'applicazione della legge *in senso vieppiù favorevole ai diritti di anzianità* conservando pure « alla scelta del Go-
« verno quella parte che strettamente gli è necessaria per
« ricompensare il merito ed assicurare il buon andamento del
« servizio (*Sessione 1852, n. 84*).

La *Commissione della Camera* composta dei deputati *Ricotti, Gonet, Quaglia, Durando e Pinelli* presentò la Relazione. L'on. Durando, relatore, esordì ricordando la legge sullo stato degli ufficiali. « Voi avete voluto che qualunque ufficiale
« adempiesse ai doveri annessi al suo stato fosse *tutelato*
« *dalla legge nel godimento del proprio grado e con-*
« *tr'esso nessun genere di arbitrio potesse prevalere*
« (*84-A*) ». Poi espose lo svolgimento storico della istituzione in questi termini: « nei paesi retti a governo senza pubblico sin-
« dacato prevalse per norma generale l'anzianità. Malgrado ciò
« la pratica insegnò che in certi gradi questa regola, per sè
« cieca, conduceva necessariamente ai comandi di corpi e al
« generalato uomini che nè per *vigore di età, nè per co-*
« *gnizioni, nè per fermezza di carattere* erano in grado
« di disimpegnare le ardue funzioni cui erano chiamati. Perciò

« un mortale marasmo invadeva sovente gli eserciti in tempo
« di pace, in tempo di guerra il languore alla testa si propa-
« gava a tutti i membri dell'esercito; e fatalissima influenza ne
« risentivano anche le operazioni della guerra. Allora si cercò il
« rimedio, pur volendo rispettare i diritti dell'anzianità; talora
« per dare accesso ai gradi superiori agli uffiziali vigorosi e
« capaci si eliminarono i più deboli benchè anziani, conservan-
« doli al servizio sedentario; tal'altra si aspettava una minaccia
« di guerra o qualche crisi momentanea e allora si riformavano
« in massa gli incapaci. Questi espedienti oltre a gravare il
« tesoro, allargando oltre il bisogno gli Stati Maggiori delle
« Piazze, producevano anche il grave inconveniente di improv-
« visati e rapidi avanzamenti ». Si preferì perciò un sistema
« misto ».

Sopra l'articolo 1 e sul secondo si legge: « L'articolo primo
« del progetto richiede per esser promosso a qualunque grado
« superiore l'idoneità a tal grado, la quale dev'essere accertata
« dietro le norme di *uno speciale Regolamento*. Talun
« membro della Commissione avrebbe desiderato che *tali norme*
« *facessero parte* della parte della legge, talaltro che si sop-
« primesse l'articolo intiero... In quanto a questa ultima opi-
« nione la Commissione fu di parere che il sopprimere l'articolo
« *darebbe maggior latitudine al Potere esecutivo, che*
« *pure è conveniente circoscrivere*, dov'è possibile, colla
« legge e dove no, *almeno con regolamento di ammini-*
« *strazione pubblica* (p. 6).

« La Commissione ebbe dal Ministero *la comunicazione*
« *del Regolamento che sarebbe promulgato per sua*
« *applicazione, in seguito alla pubblicazione di que-*
« *sta legge* Da esso si scorge che l'accertamento dev'essere
« fatto dai Capi dei Corpi col concorso degli Uffiziali Superiori
« e Generali e dietro le note del quadro caratteristico e di
« condotta di ciascun uffiziale »...

« Ciò che importa è che l'accertamento dell'idoneità non
« sia lasciato al giudizio di un uomo solo che potrebbe esser
« facilmente indotto in errore, *ma cautelato da un giudizio*
« *collegiale* e sottoposto *ai controlli* convenienti di auto-
« rità superiore. D'altronde il recar nella legge la definizione
« di ogni *singola idoneità per ogni singola arma e*
« *grado* o stabilirvi le norme equivalenti darebbe pur luogo

« all'introdurvi le *regole molteplici* dei turni, formazione
« delle liste e le altre *discipline necessarie alla diluci-*
« *dazione e applicazione della legge*, che porterebbe non
« più a far una legge, ma un *vero regolamento*, che *oltre-*
« *passerebbe i 300 articoli*. Perciò in vista di queste diffi-
« coltà la Commissione crede doversi mantenere l'articolo tal
« quale è presentato ».

La Relazione reca appresso : « L'articolo 33 regolò il modo
« con cui dovevano essere compilate le liste di promozioni per
« l'avanzamento a scelta... Una minoranza della Commissione
« avrebbe desiderato che tali prescrizioni facessero *parte in-*
« *tegrante della legge*; ma la maggioranza ritenne bastare
« che facciano parte del Rego lamento più volte citato » (pag. 12).

Quanto ai generali l'art. 19 recò : *Gli uffiziali generali sono nominati a scelta fra gli uffiziali di grado immediatamente inferiore.*

Per l'articolo 33 le liste di promozione sino a Maggiore dovevano essere compilate dei capi di Corpo e dagli uffiziali superiori.

L'Art. 35, recò : *Le nomine da seguire per la compilazione di tali liste secondo la specialità delle varie armi saranno stabilite dal Regio Decreto di cui è menzione all' articolo primo.*

Articolo 38.

Le promozioni degli Uffiziali sono tutte pubblicate mensilmente nel giornale Militare Uffiziale coll'indicazione del turno di avanzamento, del nome dell'uffiziale che era provveduto dell'impiego divenuto vacante e del motivo della vacanza.

XV.

La discussione fu aperta al 12 marzo 1853. Il deputato *Pinelli*, della minoranza della Commissione, disse : « che il
« Ministro presentava la legge con una clausola, che la rendeva
« illusoria ; intendò parlare del *Decreto Reale* che *prescrive*
« *le norme da seguirsi nella compilazione delle liste*
« di promozione, perchè io non vedo come questa legge possa
« garentire i diritti dei militari quando l'idoneità loro viene
« determinata da *un decreto reale, che il buon talento*
« *di un ministro può far variare ogni giorno in*
« *guisa* che quando noi avremo sanzionato il principio che

« *accorda una gran parte dei gradi principalmente*
« *dei gradi superiori alla scelta noi avremo data al*
« *ministro un'arma legale di cui potrà valersi per*
« *poter promuovere le sue creature...*

« Siccome i Ministri cambiano e le leggi rimangono, *rie-*
« *sce perciò oltremodo pericoloso lasciare al mini-*
« *steriale arbitrio di fissare l'idoneità.* La mia prima
« proposta adunque tenderebbe a che le norme che constatare
« debbono l'idoneità *venissero stabilite per legge e non*
« *per decreto reale*

La scelta può esser buona in una grande armata e forse
« anche nella nostra in tempo di guerra, ma in tempo di pace
« esso è un *modo indiretto, ma certo, di favoritismo.*
« *Questo sistema poi è distruggitore di ogni spirito*
« *di corpo, di ogni fratellanza e genera invece la si-*
« *mulazione, la cortigianeria, la diffidenza e l'in-*
« *vidia.*

« Solamente per l'importanza di capo di corpo e di uffi-
« ziale generale avrebbe voluto mantenere l'intera scelta al Mi-
« nistero...

Il Relatore *Durando* rispose al Pinelli, che volle rimuovere il dubbio che l'articolo avrebbe potuto essere un'arma per le passioni, avvertendo che il Regolamento escludeva che il *giudizio* potess'essere *pericoloso*: « *La legge attuale fissa sola-*
« *mente i principii generali degli avanzamenti; ma*
« *la sua applicazione esige un grandissimo sviluppo.*
« Bisogna determinare gli effetti di questa legge, bisogna ve-
« dere i turni, che possono farsi per l'anzianità, per la scelta,
« per la formazione delle liste, *il modo di porle, il modo*
« *di applicarle,* è questo non creda la Camera che *sia o-*
« *pera di poco momento; è una cosa complicatissima*
« *ed il Regolamento attuale, il quale non è per vero*
« *dire che una copia e nulla più,* amplificata, del Regola-
« mento francese, *questo Regolamento provvede a tutti*
« *questi casi ed è composto nientemeno che di 320*
« *articoli.*

« Il *Durando* lesse alla Camera, così come aveva fatto il
« relatore in Senato, l'articolo relativo alle note d'idoneità, che
« dovevano e DEBBO NO ESSER MOTIVATE E FORMULATE

« IN TERMINI PRECISI CHIARI E SCEVRI DI OGNI
« AMBIGUITÀ ».

Il deputato *Mellana* propose un emendamento concepito in questi termini: « con regolamento approvato con *reale decreto, pubblicato ed annesso alla legge.* » Spiegò che si concedeva al Ministro la formazione del Regolamento; ma che voleva « impedire che ad ogni cambiamento di Ministero potesse *senza « il concorso del Parlamento mutarsi il Regolamento.*

La Marmora rispose che « non sapeva capire la differenza « che vi sarebbe stata tra una legge che *contenga anche « le parti regolamentari ed un regolamento che debba « essere unito alla legge stessa e che per conseguenza « non si possa variare.* Dichiarò che il regolamento di « quel tempo era *stato fatto* prima che si presentasse la legge, « e che poichè la legge era stata mutata in alcune parti dal « Senato, d'accordo col Ministero, così *per necessità conveniva « variarlo in alcune parti per metterlo d'accordo con la « legge. Queste mutazioni però non si potevano fare « sin che la legge non sia definitivamente adottata ».*

Dopo altre dichiarazioni rassicuranti l'on. *Mellana* ritirò l'emendamento, e i primi articoli furono adottati. La legge fu votata ai 15 marzo; ebbe voti favorevoli 95, e contrari 45.

XVI.

Questa legge rimase in vigore sino ai 2 luglio dell'anno 1896. Essa insegna:

1. Che l'idoneità si doveva desumere dalle *Note caratteristiche*, le quali dovevano contenere: a) la condotta morale, b) la fisica attitudine, c) il contegno, d) l'amore dei propri doveri, e) l'energia del comando, f) la cognizione pratica teorica dei particolari. Il legislatore le volle *motivate, particolarizzate, chiare e scevre di ambiguità.*

2. Che un Regolamento, *nerbo* e parte integrante della legge, doveva prescrivere i modi di accertare l'idoneità secondo i diversi gradi e le varie armi, con prescrizioni numerose e minute.

3. Che le Commissioni Parlamentari consentirono il Regolamento solquando lo ebbero veduto ed esaminato.

XVII.

Vuolsi notare che ai 17 ottobre 1881, fu pubblicata la Legge sulla *posizione ausiliaria* degli Uffiziali (n. 435).

Anche l'esame di questa legge reca lume al mio studio. Questa posizione per l'articolo 1° e 2° è assegnata a tutti gli uffiziali, che per età o per non avere tutte le qualità richieste per il servizio attivo, non possono rimanere nei corpi dell'esercito permanente.

Per l'articolo 5, gli uffiziali in tale servizio ausiliario sono costantemente a disposizione del Governo per essere, all'occorrenza e secondo la loro attitudine, chiamati a prestare uno dei servizi seguenti: servizi speciali, servizi propriamente territoriali; servizi di milizia mobile e territoriale; servizi accessori presso l'esercito mobilitato; servizi di impieghi speciali nella milizia territoriale.

Per l'articolo 6° gli uffiziali idonei a questi servizi, debbono aver raggiunto un limite di età specificato per ciascun grado.

Il Tenente Generale *anni 60.*

Il Maggior Generale *anni 55.*

Il Colonnello *anni 52.*

Il Maggiore *anni 52. ecc. ecc.*

È permesso chiedere di andar collocati in posizione di servizio ausiliario a quegli uffiziali che abbiano il diritto alla giubilazione, e a *quegli uffiziali superiori che non siano stati compresi per due volte nelle liste di avanzamento.*

L'articolo 7° fissa gli assegnamenti sul bilancio per detti uffiziali.

Alla pensione di ritiro è aggiunta sul bilancio della guerra un'annua indennità di lire

1000 per i tenenti generali;
700 per i maggiori generali,
600 per gli uffiziali superiori;
500 per i capitani;
400 per i tenenti;

L'articolo 10, prescrive che con un Decreto Reale sarebbero state stabilite le norme con le quali dovranno essere giu-

dicare la non idoneità al servizio attivo nell'esercito permanente e l'attitudine a prestare i servizi propri degli ufficiali nella posizione di servizio ausiliario.

XVIII.

Il *Decreto Reale* del 17 ottobre 1881, assegnò dette norme. L'articolo 2, comandò nella compilazione delle *Note caratteristiche* un *giudizio preciso e particolareggiato*.

L' *Art. 5.* dispose: « Per gli ufficiali generali comandanti « di Corpo di armata e aventi cariche per le quali dipendono « direttamente dal Ministero della guerra il giudizio sulla idoneità al servizio attivo od ausiliario è riservato al Ministro « sentito, *ove ne sia* il caso, il parere di una commissione di « ufficiali generali più elevati in grado e più anziani dell'uffiziale interessato.

L' *Art. 7.* « Le commissioni od autorità compilatrici delle « note caratteristiche le quali giudicano non più idoneo a quello « ausiliario un ufficiale, *che non sia nelle condizioni da « poter essere collocato a riposo d'autorità per anzianità di servizio*, devono dargli partecipazione del giudizio che lo riguarda, *invitandolo a dichiarare per iscritto se lo accetti o no*. La dichiarazione dell'ufficiale « dovrà essere unita al giudizio di cui all'art. 3.

Art. 8: « Quando l'ufficiale abbia dichiarato di non accettare il giudizio di cui all'articolo precedente, il Ministero « della guerra annuncierà le sue determinazioni in proposito, « dopo aver sentito il parere di apposita commissione.

Art. 9: « La commissione di cui all'articolo precedente sarà « nominata dal Ministero e composta di un ufficiale generale « presidente, e di quattro membri ufficiali generali o colonnelli « che siano ad ogni modo più elevati in grado o più anziani « dell'ufficiale interessato.

« Non possono far parte della commissione gli ufficiali che « abbiano concorso al giudizio sul quale la commissione stessa « è chiamata ad emettere il proprio parere.

Art. 10: « La commissione dovrà chiamare innanzi a sè « l'ufficiale e sottoporlo a quegli esperimenti che crederà opportuni per accettarne la idoneità. Essa pronuncerà il suo

« parere e lo scriverà in apposito verbale, dal quale risulti se
« le sue conclusioni furono prese all'unanimità od a quale mag-
« gioranza di voti. Legge e Decreto furono sottoscritti dal Ge-
« nerale Ferrero.

Si vede che grandi guarentigie furono date agli uffiziali, le quali furono e sono le seguenti: 1, *un giudizio preciso e particolareggiato*; 2, la *partecipazione* del giudizio e il *diritto* a ricusarlo; 3, le *determinazioni* del Ministro dopo il *parere* di apposita commissione; 4, la garanzia di una commissione superiore per grado e anzianità; 5, l'obbligo alla Commissione di sottoporre ad esperimenti opportuni l'uffiziale opponente.

Si potrà credere che i Maggiori Generali e i Capi di Corpo non debbano avere guarentigie, non difesa e essere detti non idonei all'avanzamento a porte chiuse senza forme, senza riesame, e che i Tenenti Generali non debbano attendere il riesame de' giudizi sopra la scelta per assegnazioni?

Ciò sarà fatto manifesto nell'ulteriore studio della legislazione militare vigente.

XIX.

Nell'ultimo decennio fa un continuo parlare della riforma della legge sull'avanzamento del 1853. Progetti seguirono a progetti, Ministri a Ministri. Lungo e superfluo sarebbe il lavoro d'indagine delle molteplici ragioni, che prima impedirono e poi ritardarono l'adozione della riforma promessa. Mi fermerò allo studio delle fonti della legge, che Ministro, l'on. Senatore Ricotti, sostenne e fece adottare in Parlamento, seguendo soltanto in parte le norme del disegno presentato dal fu Ministro Mocenni: questa ragione spiega il fatto che si osserverà, ossia che lo stesso Senatore Ricotti sulle prime fu presso il Senato, relatore della Legge Mocenni e poi Ministro proponente.

Il primo progetto del Mocenni fu presentato ai 12 giugno 1895. L'*Ufficio Centrale* del Senato composto dei senatori *Guerrieri Gonzaga, Pallavicini, Di San Marzano, Taverna e Ricotti, Presidente e Relatore*, presentò la *Relazione* ai 22 dicembre dello stesso anno. L'*Ufficio* emendò il disegno del ministro « in alcuni punti importanti e in particolare *sul modo*

« *di esplicitare l'avanzamento a scelta* e ad anzianità nei « diversi gradi della gerarchia degli uffiziali ».

IL LIMITE DI ETÀ, L'AVANZAMENTO A SCELTA, I RUOLI DI ANZIANITÀ, LE DISPOSIZIONI TRANSITORIE furono gli obbietti studiati e corretti dall'Ufficio Centrale.

Le norme generali furono conservate così come erano nella Legge precedente. La promozione ad un grado dev'essere fondata sull'IDONEITÀ. Come dissi innanzi, fù fatta una semplice correzione di forma all'articolo 1.

L'articolo 2 comandò che l'idoneità fosse *determinata nei modi stabiliti dalla legge e col Regolamento da approvarsi con Decreto Reale*; talchè il Regolamento rimase tuttora il NERBO DELLA LEGGE, come disse tant'anni innanzi il Senatore Jacquemound, anzi parte integrante della medesima a detto di Giacomo Durando.

Vi ha di più. Il *Regolamento*, che per la legge precedente fu prescritto in centinaia di articoli; nella nuova legge è comandato continuamente è per diversi obbietti. Per l'articolo 1 il Regolamento deve determinare l'*idoneità*; per l'articolo 22 deve fissare le norme per l'*avanzamento* PER ARMA E CORPO, per l'articolo 24 deve determinare il *modo di accertamento* della idoneità alla promozione, sia a scelta sia ad anzianità; per l'articolo 26 deve determinare la *formazione* dei ruoli di anzianità; per l'articolo 30 deve determinare la *formazione delle Commissioni*, che debbono annualmente compilare tanti quadri di avanzamento quanti sono i gradi in ciascun ruolo.

Per l'articolo 31 il Regolamento deve istituire Commissioni di grado inferiore a quelle che li compilò. Lo stesso articolo deve istituire una *Commissione centrale*, che deve confermare le proposte di avanzamento *ai gradi di maggior generale e di tenente generale*. Il ministro non ha piena libertà nella composizione di questa Commissione Centrale, perchè dovendo essere un corpo collegiale, la Legge volle che il Regolamento vi avesse chiamati i comandanti di corpo di armata « e « *quegli altri uffiziali generali che saranno determinati dal Regolamento*, talchè i dodici generali comandanti di corpo di armata essi soli non compongono legalmente il supremo Collegio voluto dal Parlamento e dal Re, che sono i fattori di tutte le leggi.

XX.

Per capire il sistema di questa legge bisogna pensare che il Reggimento è l'unità dell'esercito e che il Regolamento doveva istituire parecchie commissioni. Ciascun corpo deve compilare i *quadri di avanzamento* per opera di *una prima Commissione*. Occorre una seconda commissione che li confermi, la quale dev'essere divisionale. Occorre una *Commissione* presso il Corpo d'armata.

Le proposte poi di avanzamento per i *gradi* di *maggior generale* e di *tenente generale* debbono essere confermati da una *Commissione Centrale*. Vi ha quindi nella legge un sistema di doppio esame o di revisione che dire si voglia.

La legge distingue l'avanzamento di grado, che da tenente si svolge sino a maggior generale e a tenente generale, dalla designazione; i tenenti generali hanno semplici *designazioni* ad uffici superiori e non avanzamenti. Lo dice senza ambagi l'articolo 42: *Le promozioni ai vari gradi di generale e la loro designazione a comandanti d'armata in guerra, a comandanti di corpo d'armata ed a capo di stato maggiore nell'esercito hanno luogo esclusivamente a scelta*. Nulla dunque può legalmente temere il Tenente Generale che faccia il suo dovere, e che sia dichiarato idoneo al Comando. Potrà non essere *designato* a comandante d'armata in guerra, 2. non essere *designato* a comandante di corpo d'armata, 3. non essere *designato* a capo di stato maggiore; ma egli mantiene il suo diritto acquisito, e rimane ne' quadri dell'esercito, salvo che non dia motivo al Governo di essere messo *temporaneamente* in disponibilità per l'articolo 6. dell'antica legge del 25 maggio 1853.

E l'articolo 54 della legge 2 luglio 1896 riaffermò il principio; che il *tempo trascorso in disponibilità è computato come in servizio effettivo rispetto all'anzianità e all'avanzamento*. Aggiunse che *durante la disponibilità non si può conseguire la promozione*; ma, lo ripeto, la *promozione* non è la *designazione*.

Il Ministro, ponendo termine alla posizione di disponibilità di un Tenente generale, tosto che sieno cessati quegli eccezionali motivi, che col voto del Consiglio dei Ministri lo costrinse a

sospendere brevemente un Tenente Generale dal Comando Divisionale, può assegnarlo al comando di un'armata; anzi questo comando può servire a compensare i motivi della disponibilità.

La *Commissione Centrale*, che deve per l'articolo 31 della legge confermare le proposte di avanzamento ai gradi di maggior generale e di tenente generale e che deve compiere l'altro ufficio di cui all'articolo 25, non è chiamato dalla legge a dare giudizio sopra dette assegnazioni, che formano una responsabilità propria e diretta dei Ministri. Se il Ministro vorrà un voto consulente dovrà domandarlo nel Regolamento con norme, cautele e prescrizioni determinate; ma dovrà dare un diritto di reclame al tenente generale discusso per la responsabilità ministeriale, che non può essere abdicata.

XXI.

Ed ora vediamo dimostrate le certissime intenzioni de' legislatori. L' *Ufficio Centrale* corresse il progetto Mocenni, che si era attenuto a quello del ministro Pelloux, dal quale si voleva con *grandissima larghezza l'avanzamento a scelta*, e volle dare una *maggior parte all'avanzamento ad anzianità con ben accertata idoneità*. E il Ricotti, da pag. 2 a pag. 3 del discorso osservò che l'elevata coltura scientifica letteraria e militare degli ufficiali è una cosa non solo opportuna, ma utilissima e da promuoversi nell'esercito; ma aggiunse *che vi sono altre qualità morali che hanno ben maggiore importanza per esercitare degnamente gli altri comandi e tali qualità non si possono pesare colla bilancia degli esami*.

Quindi raccomandò l'adozione degli articoli 25, 35, 39, 43, 44 del suo progetto, che limitò la scelta e la determinò con altri modi. Nell'articolo 25 si riconobbe la potestà al ministro di proporre alla Commissione Centrale una promozione a *scelta eccezionale* ogni venti promozioni ordinarie, sotto la condizione del parere favorevole di detta Commissione.

Tali furono i casi del Galiano, dello Stevani e del Barattieri. Con l'articolo 35 la legge regolò la promozione dei sottotenenti. Con l'articolo 36 sino alla concorrenza di un quarto ammise lo avanzamento a scelta; gli altri tre quarti debbono essere riservati all'anzianità.

I capitani di stato maggiore debbono essere scelti su debite norme stabilite con decreto reale fra i capitani delle armi di fanteria, di cavalleria e di artiglieria, che abbiano con distinzione compiuti i corsi di guerra dopo due anni, che avranno comandati col grado di capitano un reparto della propria arma.

I limiti di età furono fissati dall'articolo 8: Per i Tenenti generali all'anno 65, per i Maggiori generali al 62, per i Colonnelli al 58, per i Maggiori al 52, per i Capitani al 50.

Si scrissero disposizioni transitorie per rispettare i diritti acquisiti.

XXII.

Il disegno di legge fu discusso in Senato nelle sedute dei 23, 25, 26, e 27 marzo.

Il ministro della Guerra consentì che la discussione fosse aperta sul progetto modificato dall'Ufficio Centrale, la cui Relazione (v. *stampato* n. 10 - A.) fu assai breve. Nessuno chiese di parlare nella discussione generale, e perciò furono adottati nella prima seduta 21 articoli:

L'articolo 2. *L' idoneità viene determinata nei modi stabiliti dalla presente legge e con regolamento da approvarsi con Decreto Reale*, dimostra che si mantenne il precetto di *un Regolamento di alta amministrazione*, senza il quale l'azione delle Commissioni e quella del Ministero sarebbero state scorrette e illegali.

L'articolo 8 reca: *Gli ufficiali, che hanno raggiunta l'età indicata per le varie armi e corpi nella tabella seguente, cesseranno di far parte dell'esercito permanente, e saranno d'autorità collocati in riforma o riposo o posizione di servizio ausiliario*, reca una tabella. Per i Tenenti Generali nell'articolo 8 l'età è fissata a 65 anni; per i colonnelli, l'ho detto, l'età è fissata ad anni 58. Il Ministro chiese che fosse soppressa la parola *d'autorità*. La discussione fu ripresa nella seduta del 26 marzo. L'articolo 22 ancora una volta sanzionò l'obbligo indeclinabile del *Regolamento*. Per l'articolo 1. il Regolamento doveva determinare la *idoneità*, e per le seguenti parole dell'articolo 22: *L'avanzamento nella misura e con le norme fissate dalla presente legge e dal Regolamento, cui all'articolo 2.*

Il Ministro Ricotti rispondendo al Senatore Bocca svolse il sistema della legge, che provvede a due avanzamenti: *a quello di anzianità, ch'è la base, e allo avanzamento a scelta che sarebbe l'eccezione.*

Sull'articolo 46, redatto in questi termini: LE PROMOZIONI AI VARI GRADI DI GENERALE E LA LORO DESIGNAZIONE A COMANDANTE DI CORPO D' ARMATA ED A CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE DELL'ESERCITO HANNO LUOGO ESCLUSIVAMENTE A SCELTA conviene fare attenzione, il Senatore Bocca si dichiarò fautore del-
« l'avanzamento per anzianità. L'on. Ministro Ricotti gli rispose:
« *Io sono del suo avviso*; ma egli spinge la sua convinzione
« al punto di non ammettere la scelta neppure per le promozioni
« a generale. Questo progetto di legge invece propone che l'avanzamento da colonnello in su avvenga sempre a scelta. *Per apprezzare questa disposizione sarà benefarsi una idea di ciò che avviene in pratica. L'avanzamento esclusivamente a scelta*, come è anche stabilito dalla legge
« attuale tradotto in pratica, significa *avanzamento per anzianità con la dovuta idoneità*. Infatti dal 1854 in poi
« non furono che *pochissimi* gli ufficiali superiori e generali
« *promossi veramente a scelta*; la guida delle promozioni
« fu sempre l'anzianità. Le Commissioni dicono: costui è degno
« di avanzamento; SICCOME NON VI È CHE L'AVANZAMENTO A SCELTA lo proponiamo per l'avanzamento a scelta.
« Quindi io pure essendo propenso in massima all'*avanzamento per anzianità*, senza difficoltà ho accettato che l'avanzamento ai vari gradi di generale sia tutto a scelta essendo persuaso
« che *sarà applicato solo nei rarissimi casi*, in cui trattandosi di un distintissimo ufficiale, per consenso generale
« convenga presto al comando di una divisione o di un corpo d'armata...

« Con le precedenti leggi l'avanzamento a scelta in porzioni più o meno vaste era ammesso a tutti i gradi: *il progetto attuale invece ha conservato l'avanzamento a scelta ai gradi di generale* e a quelli che si dovrebbe chiamare più propriamente a *concorso di esami da tenenti* a capitani.

« Il progetto sanzionò la promozione a scelta *eccezionale* di ufficiali di qualsiasi grado meritevoli per fatti militari

...

« straordinari o per insigni servizi militari resi allo Stato: ma
« il ministro per questa scelta non ha facoltà; bisogna che la
« scelta sia proposta dalla Commissione centrale: *al ministro*
« *non resta che la facoltà di veto* ».

Il Ministro chiarì che la legge tendeva a *restringere l'avanzamento a scelta*, poichè disse: « Il sistema di avanzamento da noi seguito in 30 anni, che ha per base la
« *scelta su larga scala*, ci condusse o almeno ci sta per raggiungere i seguenti risultati, che a me sembrano *moralmente e*
« *tecnicamente deplorabili*. La massa degli ufficiali non favoriti
« dalla scelta, terminano la loro carriera da capitano, pochi
« giungono al grado di maggiore o tenente colonnello o
« generale. I posti di maggior generale in servizio di fanteria sono coperti quasi esclusivamente dagli ufficiali, che
« percorsero una parte della loro carriera nel corpo di Stato
« Maggiore, gli altri posti da ufficiali provenienti dall'artiglieria e genio e da ufficiali di fanteria della scuola di
« guerra.....

« Colla nuova legge, che discutiamo, si *vorrebbe ottenere*
« *risultati ben diversi*, quali sono un *rispetto grandissimo per l'anzianità accompagnata dalla dovuta idoneità*, per cui l'uffiziale che entra in servizio con sufficiente
« cultura, quale si acquista superando i corsi di studi della
« scuola militare e percorre la carriera *adempiendo sempre*
« *il suo servizio con zelo, attività e disciplina* può
« sperare di raggiungere il grado di colonnello, e se un poco
« è fortunato, anche quello di generale, *pur non essendo*
« *passato per la scuola di guerra o nel Corpo di Stato*
« *Maggiore*. Questo risultato *rialzerebbe a mio avviso il*
« *morale della massa degli uffiziali* e ci darebbe certamente un corpo di uffiziali superiori, sui quali il paese potrebbe fare largo assegnamento in caso di guerra, quali si
« dimostrarono in questi ultimi tempi il Galliano e lo Stevani,
« che tutti conoscono, almeno di nome, per le loro splendide
« gesta *pur non avendo fatta la scuola di guerra*.

« In conclusione ho fiducia che i principî stabiliti in
« questa legge, *sviluppati convenientemente nel Regolamento*
« *porteranno quiete nell'esercito e raggiungeranno gli scopi, che tutti auguriamo.* »

Qui di nuovo si fece manifesta l'assoluta necessità del

Regolamento come parte integrante della Legge, senza la quale la legge non poteva essere applicato.

XXIII.

Il seguito della discussione prova sempre più che la assegnazione a comandi speciali sia cosa assai diversa dall'avanzamento. Infatti il Senatore *Primerano* dopo aver ricordato che nel nostro esercito con un solo grado si coprono vari *uffici importantissimi*, cioè col *grado di tenente generale* SI PUO' ESSERE COMANDANTI DI DIVISIONE, COMANDANTE DI CORPO D' ARMATA, E COMANDANTE DI ESERCITO, propose che Ministro avesse dato un distintivo, che facesse le veci del grado, ai comandanti di corpo d'armata e cariche equivalenti; e notò che non bisognava preoccuparsi della questione economica, perchè vi è una specie di *differenza d'indennità tra comandanti di corpo d'armata e quelli di divisione*; avrebbe pure voluto dare un segno che li avesse distinti dagli altri tenenti generali, perchè trovandosi fuori del territorio non fossero confusi cogli altri tenenti generali, e che nelle funzioni pubbliche e nei ricevimenti avessero la precedenza sopra gli altri generali.

Poi l'oratore parlò sopra l'economia della legge e la disse basata sul *principio largo e giustissimo dello avanzamento per anzianità*, congiunta ad una *idoneità bene accertata*, fisica, intellettuale e morale; principio del resto che è comune a tutte le leggi simili degli altri Stati....

Convenne col Ministro che *la scelta debba essere molto limitata*, giacchè, se si eccedesse, bisognerebbe poi fare la scelta nella scelta e s'impedirebbe il cammino ai molti, disturbando il morale della classe intera degli uffiziali. Terminò con queste parole: « I principi generali del progetto sono quindi « buoni; RESTA AD APPLICARLI CON UN BUON REGO-
« LARMENTE *chiaro, preciso, e da interpretarsi con*
« *larghezza di vedute e da applicarsi senza variazioni*
« *da un anno all'altro*; altrimenti si avrebbero sperequazioni, che producono malessere pernicioso nell'esercito ».

Il Ministro Ricotti promise il distintivo per i comandanti di corpo d'armata e le altre cariche coperte da tenenti gene-

rali comandanti di divisione quali sarebbero l'ispettore, ecc. Promise pur di tentare d'introdurre un grado speciale per i comandanti di corpo d'armata e cariche equipollenti, e cioè per coloro che coprono cariche di rango superiore a quelle di comandante di divisione.

L'articolo 25 parla di avanzamento da dichiararsi esplicitamente dalle Commissioni compilatrici dei quadri di avanzamento. I tenenti generali non possono più avere *avanzamenti*; essi sono capi delle Commissioni; ma anche per i gradi subalterni il Regolamento è comandato come *modo di accertamento*.

L'articolo 25 per la scelta *eccezionale* pose due freni: il freno del parere favorevole della *Commissione centrale di avanzamento*, e l'altro che non possono aversi promozioni se non si sono verificate venti promozioni consecutive.

Il Senatore Bocca voleva far sopprimere questo secondo freno. Il Ministro Ricotti nol volle, perchè osservò che con la proposta Bocca si tornava alla legge del 1853 che dava al Ministro facoltà di fare tutto quello che gli tornava utile. *Dopo « aver detto tante belle cose per limitare l'avanzamento a scelta ora vorrebbe dare facoltà illimitata al « Ministro e alla Commissione* (Tornata 26 marzo 1896, « pag. 1457).

« Ho già detto e ripeto che l'avanzamento a scelta da tenente a colonnello e da colonnello a generale è *una cosa « più nominale che reale.* » Il Senato respinse la proposta « Bocca ».

L'articolo 32 determinò la competenza della *Commissione Centrale*, ossia di confermare le proposte di avanzamento ai *gradi di maggior generale e di tenente generale*. E' dunque una Commissione di secondo e non di primo esame, che non deve giudicare chi è già *tenente generale per le possibili assegnazioni*, ma solamente gli *avanzamenti degli ufficiali generali e gli avanzamenti a scelta eccezionali*.

Il Senatore Andrea Calenda chiese spiegazioni su questa Commissione. Il Ministro siffattamente rispose: « Il fatto è « questo: nei servizi militari la base è il reggimento. Il reggimento fa le sue liste di avanzamento per i suoi ufficiali: « ecco la prima commissione. Poi c'è una *commissione*

« *divisionale* presieduta dal comandante della Divisione che
« rivede ed approva queste liste di avanzamento e le manda al
« Ministero per mezzo del Comandante di corpo d'armata.

« Per i *gradi superiori* il reggimento non può più fare
« le liste d'avanzamento, le quali invece sono compilate da *com-*
« *missioni superiori in ogni corpo d'armata*, e quindi
« sottoposte alla *commissione* suprema, di cui all'articolo 22 ».

Questo discorso vieppiù ribadisce la dimostrazione che i
Tenenti Generali sono giudici e non giudicabili, perchè non
hanno avanzamenti, ma assegnazioni, e fa sorgere la domanda:
perchè tali Commissioni non furono ordinate e non procedettero
con norme regolamentari?

Il Ministro continuò confutando il Senatore Calenda, che
voleva emendare la legge con sostituire alle parole *una Com-*
missione le altre *dalla Commissione* esponendo l'equivoco
che poteva sorgere per questo emendamento con le seguenti pa-
role: « Con quello che si è proposto parrebbe che ci sia una sola
« *commissione di revisione*, invece *ce n'è una per corpo*
« *d'armata*. O' è poi una commissione suprema, che per gli
« *ufficiali generali e gli avanzamenti a scelta eccezio-*
« *nali* (che non sono da confondere con le assegnazioni dei tenenti
« *generali*, opera essa sola per tutto l'esercito come commissione
« superiore di revisione. Se come viene proposto ora, nel testo
« della legge alle parole *le commissioni superiori*, si sostituissero
« *la Commissione superiore* la dicitura sarebbe meno precisa.

« Io del resto non avrei difficoltà a fare, purchè s'intenda
« che non c'è una sola commissione che rivede l'avanzamento di
« 14 o 15 mila uffiziali dell'esercito.

Il relatore, senatore Taverna dichiarò che si trattava di avere
una sola Commissione per ogni corpo d'armata.

La legge fu adottata. Il testo, sol che sia letto, toglie ogni
dubbio sulla verità addimostrata: « che la *Commissione Cen-*
« *trale* debba soltanto compiere due uffici: il primo di con-
« fermare le proposte di avanzamento ai gradi di maggior
« generale e di tenente generale (art. 31), e l'altro di dare il
« parere favorevole per le promozioni eccezionali a scelta di
« uffiziali di qualsivoglia grado da tenente a maggior gene-
« rale ».

Quanto alla composizione della Commissione Centrale ri-
peto che la legge esclude che sia composta dei soli comandanti

di corpo d'armata e vuole che *altri generali vi sieno chiamati*. Essa sempre e costantemente prescrive il *Regolamento* come parte complessiva e indeclinabile della legge.

XXIV.

Ai 28 aprile il ministro presentò il disegno votato dal Senato alla Camera dei Deputati. Ai 5 maggio fu presentata la Relazione della Commissione, composta dei deputati *Afan Rivera, Presidente, Marazzi, segretario e relatore*, e dei deputati Carcano, Suardi Gianforte, Zainy, Pais-Serra, Borgatta e Bettolo.

La relazione riafferma le dimostrazioni innanzi fatte. Scopi della legge, è detto, sono :

1. Di regolare con norme fisse la carriera di tutti gli ufficiali dell'esercito sottraendola ai *criteri varianti e preponderanti* del momento.

2. Di aumentare le doti morali e intellettuali nella massa dell'esercito, mercè fondate speranze di premio, senza originare sconcerti, senza ferirne l'amor proprio, senza creare *dannose disparità* di trattamento fra arma ed arma, senza violare in nessun modo « *nè la forma, nè la sostanza dei diritti legittimi requisiti* ».

« Onde giungere a tale finalità la *legge deve più che mai imperare sovrana ed il regolamento che la segue non ne deve violare nè la lettera, nè lo spirito, a cui s'ispira* » (*Documenti, 1 sessione, 1895-96*).

I cardini del disegno sono questi: LIMITI DI ETÀ AVANZAMENTO IN MASSIMA AD ANZIANITÀ ECCEZIONALMENTE A SCELTA: RUOLI DI ANZIANITÀ DIVISI PER ARMA.

SOPRA I LIMITI DI ETÀ è scritto: « dobbiamo riflettere che « il limite di età *obbliga* ad uscire dall'esercito, ma non dà il diritto di rimanervi a coloro che pur non avendolo raggiunto si mostrassero *deficienti alla prova*. Le Commissioni di avanzamento « agiranno al riguardo colle massime in vigore e quindi saranno « sempre libere come al presente di epurare i quadri in *base a fatti debitamente accertati* ».

Sotto il titolo dell'AVANZAMENTO si legge: L'aver stabilito i limiti di età facilita la questione dell'avanzamento, poichè

« avendo trovato una *eliminazione automatica*, uno sfogo,
« per cui tutta la massa procede innanzi, *i due criterî della*
« *scelta e dell'anzianità non sono più come altra volta*
« *in manifesto contrasto*, non vi può più dire che gli
« ufficiali promossi a scelta sbarrano completamente la via a
« quelli promovibili soltanto per anzianità....

A noi servono generali giovani, generali capaci...

Il presente disegno di legge contempla tre specie di scelta:

« 1. Scelta relativa ai *generali*.

2. Scelta *ordinaria* a *base di esami* per il passaggio
« di tenente a capitano, che può avvenire nel rapporto massimo
« da un quarto della totalità delle promozioni (*art. 36*).

« 3. Scelta straordinaria, accompagnata dalle maggiori ga-
« renzie, a base di giudizio motivato per fatti speciali e conse-
« guibile da tutti gli ufficiali dell'esercito, nel rapporto massimo
« di una promozione a scelta ogni 20 promozioni consecutive,
« già avvenute ad anzianità; oltre queste scelte il progetto di
« legge accorda un equo acceleramento di carriera agli ufficiali
« di stato maggiore.

Per fare vieppiù manifesto il concetto del legislatore, che volle assicurare il possesso dei gradi acquisiti giova riferire dalla Relazione che in seno della Commissione fu proposto questo emendamento: *L'ufficiale escluso dall'avanzamento a maggior generale a tenente generale deve uscire dai quadri attivi*. La Commissione a maggioranza respinse la proposta, la quale era stata fatta con questo argomento: che tendeva ad impedire che il prestigio di chi è investito di un importantissimo comando venisse discusso e menomato.

XXV.

L'articolo 61 reca, si ponderi bene questa disposizione: « *Le disposizioni dell'art. 8 saranno gradatamente applicate entro due anni dalla data della promulgazione della presente legge secondo apposite norme da stabilirsi con Decreto Reale.*

Con questi termini si vietò al ministro della Guerra di eliminare subito e in una sola volta dai quadri dell'esercito quelli fra i Tenenti generali, che avessero raggiunto il 65° anno,

quelli fra i maggiori generali, che avessero toccato il 62° anno, i colonnelli giunti al 58°, i tenenti colonnelli al 56°, e i maggiori al 53° anno. Occorrevano opportuni temperamenti da esplicarsi nel Decreto Reale.

Quando persino i colpiti dal limite dell'età dovevano in date proporzioni rimanere nei quadri per due anni, malgrado l'azione della legge, gli altri ufficiali che sono ancora distanti dal detto limite fatale per ciascun grado, nulla potevano temere. Ogni azione contro il loro diritto acquisito fu violazione di legge.

XXVI.

Assai poco si raccoglie dalla discussione della Camera elettiva, perchè la legge fu rapidamente e non di seguito discussa, parte nelle tornate del mattino e parte in quelle pomeridiane. Nella prima tornata del 25 maggio 1896, il deputato Campi invocò per la quiete e l'assetto dell'esercito un Ministro della Guerra Civile all'uso inglese: « osservò che negli ultimi anni « si era detto che certi collocamenti a riposo e certi colloca- « menti a disposizione dipendevano *più che da un senti- « mento vero di giustizia dal favore o dallo sfavore « di un determinato Ministro, dal favore o dal di- « sfavore di un determinato partito; »* e citò il caso del Rivera, il cui provvedimento aveva avuto un carattere politico, tanto che l'on. Generale Ricotti *si era affrettato a riparare ciò che era stato fatto dal suo predecessore.*

Il Ministro Ricotti ricordò che in Inghilterra le promozioni si fanno tutte per anzianità e ricordò in prova che quando si volle fare ammiraglio Nelson bisognò prima promuovere i trentadue capitani di vascello, che erano più anziani di lui. Rispose all'on. Campi quanto alla disponibilità in questi termini: « Da « noi la posizione di disponibilità per un generale o un colon- « nello non è una punizione; perchè è ammesso che un mini- « stro anche per questioni di *fiducia personale* possa pren- « dere un tale provvedimento. Se c'è, mettiamo il caso, un « comandante di corpo d'armata che non ispiri ad un Ministro « la necessaria fiducia, egli *lo mette in disponibilità*, salvo « poi ad un altro Ministro di richiamarlo in attività ». E qui l'illustre uomo si appellava alla legge del 25 maggio 1852 senza

svolgerla in ogni sua parte. Aggiunse: « *però sta in fatto che talvolta si mette un ufficiale in disponibilità anche per punizione* ». Dicendo *in fatto*, espressione, la quale esclude il *diritto*, l'autorevole Ministro accennò ad una deviazione dal retto fine della legge, tanto che subito continuò a dire: *ma realmente questa disponibilità non si può dire che sia sempre una punizione. E ciò è tanto vero che quando un Ministro si persuade che un ufficiale può rendere ancora buoni servizi, dopo tre o quattro mesi lo richiama in attività.*

Importantissime sono le disposizioni transitorie, di cui ho già parlato. Esse, come scrisse il Relatore, « riflettono il passaggio dall'antico sistema a quello sanzionato dal progetto » e s'ispirano *tanto alle necessità finanziarie quanto al rispetto voluto tanto ai diritti acquistati, nonchè a quelli tuttora in formazione* ».

La discussione fu ripresa nella 1. tornata dei 27 maggio, e il Ministro fu invitato nella discussione delle Disposizioni Transitorie a prendere impegno di far rivedere dalle Commissioni di avanzamento i titoli degli ufficiali, che erano stati esclusi dai quadri di avanzamento in applicazione di una circolare ministeriale dei 25 maggio 1895, e con la quale il ministro del tempo si era arbitrato di imporre i limiti di età prima che il progetto fosse diventato legge. Il ministro dichiarò al Parlamento cho *per quei pochi, ch'erano stati esclusi dall'avanzamento per ragione di età era dispostissimo a far rivedere le liste, e che se fossero stati ammessi sarebbero stati promossi indipendentemente dalla loro età.*

Questo solenne impegno ribadisce il diritto di coloro, che essendo idonei al grado e distanti dall'età assegnata per la fine del loro servizio nulla possono legalmente temere. Il deputato Lovito ringraziò il ministro della promessa, come quella, che non avrebbe costretti gli ufficiali di ricorrere alla *IV Sezione del Consiglio di Stato*, perchè *una volta riconosciuto l'arbitrio è naturale che sia dovere del ministro di correggerlo* (pag. 4791, 1. tornata 27 maggio).

Nella seduta parlamentare dei 28 maggio la legge fu votata dalla Camera con voti favorevoli 150 e con voti contrari 81.

XXVII.

Il disegno fu ripresentato al Senato il 1 giugno per le modificazioni, che aveva deliberate la Camera. Breve fu la Relazione del ministro riproponente; e nulla contiene che sia da mettere in evidenza (*Sessione 1895-96, stampati, n. 216*).

Al 5 giugno il precedente Ufficio Centrale, relatore il Taverna, presentò una breve relazione, nella quale fu consigliato al Senato l'approvazione della legge, perchè gli emendamenti introdotti dalla Camera elettiva non attaccarono per nulla i principî fondamentali della legge.

XXVIII.

La Legge fu pubblicata ai 2 luglio 1896. Nello stesso giorno l'on. Ministro Ricotti sottopose alla firma del Re un Decreto, che non va taciuto, e che fu poi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dei 20 luglio.

« Vista la legge sull'avanzamento del R. Esercito del 2 luglio 1896; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra: Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

« Per la graduale applicazione delle disposizioni dell'art. 8 della legge sull'avanzamento, prescritta dall'art. 61 della legge stessa il biennio decorrente dal 2 luglio 1896 al 30 giugno 1898 viene ripartito in periodi, in ciascuno dei quali, per la cessazione dal servizio attivo permanente, saranno applicati i limiti di età indicati nella seguente tabella.

G R A D I — ARMA O CORPO	Dal 2 luglio al 30 settembre 1896		Dal 1° ottobre al 31 dicembre 1896		Dal 1° gennaio al 30 giugno 1897		Dal 1° luglio al 31 dicembre 1897		Dal 1° gennaio al 30 giugno 1898	
	Età		Età		Età		Età		Età	
	Anni	Mesi	Anni	Mesi	Anni	Mesi	Anni	Mesi	Anni	Mesi
Stato magg. gen. - Stato magg. - Carab. reali - Fanteria - Cavalleria - Artiglieria - Genio:										
Tenentigen. (art. 10 L.)	68	—	68	—	68	—	68	—	68	—
Tenenti generali. . .	65	—	65	—	65	—	65	—	65	—
Maggiori generali . .	62	—	62	—	62	—	62	—	62	—
Colonnelli	59	9	59	3	58	9	58	3	58	—
Tenenti colonnelli . .	57	9	57	3	56	9	56	3	56	—
Maggiori	54	9	54	3	50	9	53	3	53	—
Capitani.	51	9	51	3	50	9	50	3	50	—
Tenenti e sottotenenti	49	9	49	3	48	9	48	3	48	—
Maggiori gen. medici.	65	—	65	—	65	—	65	—	65	—
Colonnelli	63	9	63	3	62	9	62	3	62	—
Corpi sanitario, di com- missariato, contabile, veterinario.										
Tenenti colonnelli . .	59	9	59	3	58	9	58	3	58	—
Maggiori	57	9	57	3	56	9	56	3	56	—
Capitani.	54	9	54	3	53	9	53	3	53	—
Tenenti e sottotenenti	51	9	51	3	50	9	50	3	50	—

XXIX.

Con Decreto, in data 11 luglio furono accettate le dimissioni del Ministero, che fu ricomposto con decreto dei 14 dello stesso mese. La direzione del Ministero della Guerra fu data al Tenente Generale comandante il Corpo d' Armata in Verona, Cav. Luigi Pelloux, che fu presto nominato Senatore del Regno.

Egli ebbe per collaboratore il Maggiore Generale Cav. Achille Afan De Rivera, che l'on. Ricotti aveva richiamato dalla disponibilità. Dovere indeclinabile del Ministero era quello di elaborare e pubblicare quel Decreto di alta amministrazione, che doveva essere il *compimento, il nerbo, lo svolgimento* della Legge, e di osservare il Decreto ora indicato. Il Ministero doveva comprendere che senza il detto Regolamento ogni suo atto relativo alle promozioni nell'esercito sarebbe stato illegale, anticostituzionale.

Invece col *Bullettino Militare* delle *Nomine* del giorno 28 dicembre 1896 alcuni Tenenti Generali comandanti di Divisione, parecchi maggiori generali comandanti di Brigate e colonnelli o capi di corpo furono messi in *disponibilità* solo perchè non ebbero maggioranza di voti o per l'*assegnazione* a cariche, ovvero per avanzamenti di grado pur essendo riconosciuti *idonei* al grado, che avevano in esercizio.

Il Ministro della Guerra volle usare la eccezionalissima e politica legge della *disponibilità temporanea*, che fa parte della Legge sullo *Stato degli Uffiziali*, mentre doveva rimanere nei limiti della *Legge di avanzamento*.

Nessun legislatore ha pensato di consentire al Ministro della Guerra di togliere dal comando quelli che lo tenevano con onore, con zelo e con idoneità sol perchè un voto di maggioranza non li disse idonei per la scelta a promozione o ad *assegnazione*. Si aggiunga che al presente non vi sono posti vaganti, e che il voto non ottenuto nel novembre 1896 potrebbe essere ottenuto nel novembre 1897. E vi furono casi somiglianti.

XXX.

Il lettore mi renderà ragione pel sistema da me seguito. Non una parola, non una frase si riferiscono a casi personali, ad applicazioni determinate. Ricercai con abbondanza le ragioni delle leggi, la loro mente, il loro testo, affinchè l'esercito, il *gioiello della nazione*, sia assicurato sull'uso o contro l'abuso del potere.

Posso anche preoccuparmi della stremata finanza della Nazione, quando io leggo che lo Stato paga più di 78 milioni per pensioni ad impiegati, e che più della metà è assegnata al Ministero della Guerra. Bisogna sapere se sia vero quello, che persona autorevole e competente mi disse possibile: che costino più gli uffiziali superiori, che sono in posizione ausiliaria, che quelli che esercitano il comando attivo.

L'ammontare del debito vitalizio dello Stato per pensioni civili e militari era ai 30 giugno 1896, di lire 78,640,194. Non si hanno statistiche, da cui si possano dedurre dati esatti per stabilire in quali proporzioni le pensioni militari entrano nella immane cifra ora indicata. Mi fu detto che rappresentano il 46 o il 48 per cento del totale, compresa però la Marina.

Gli stipendii civili rappresentano una cifra di L. 54,711,300.

»	militari	»	»	128,975,716.
---	----------	---	---	--------------

A scanso di equivoci avverto che gli stipendii e le pensioni che sono a carico dei bilanci della Guerra e della Marina comprendono anche gli stipendii e le pensioni del personale civile dipendente da dette amministrazioni.

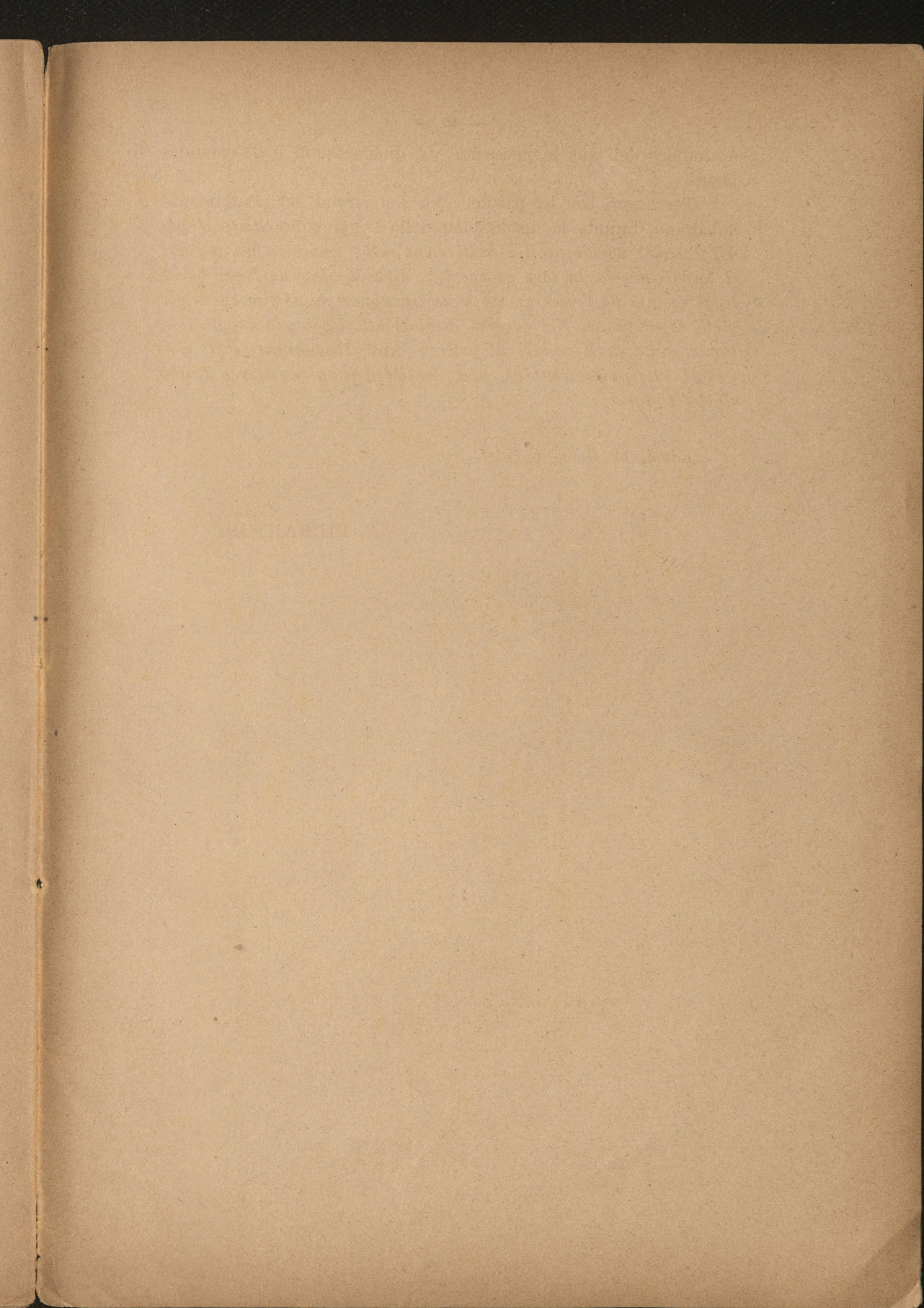
Interpellerò il Ministro del Tesoro, perchè fornisca precise notizie dall'Ufficio *Pensioni*. Giova osservare che l'art. 7 della Legge dei 15 giugno 1893, volle apporre una remora finanziaria a tale aumento di spese, comandando alla Corte dei Conti di non registrare Decreti di collocamento a riposo o in posizione ausiliaria e di *dispensa dal servizio col diritto a pensione, sia di autorità sia per domanda dell'impiegato determinata da invito di uffizio*, quando fosse stato ecceduto il fondo posto a disposizione per l'esercizio finanziario in corso. Da un complesso di fatti e di leggi si potrà conoscere l'uso presente delle leggi.

e studiare del pari la necessità di dichiarazioni e di emendamenti.

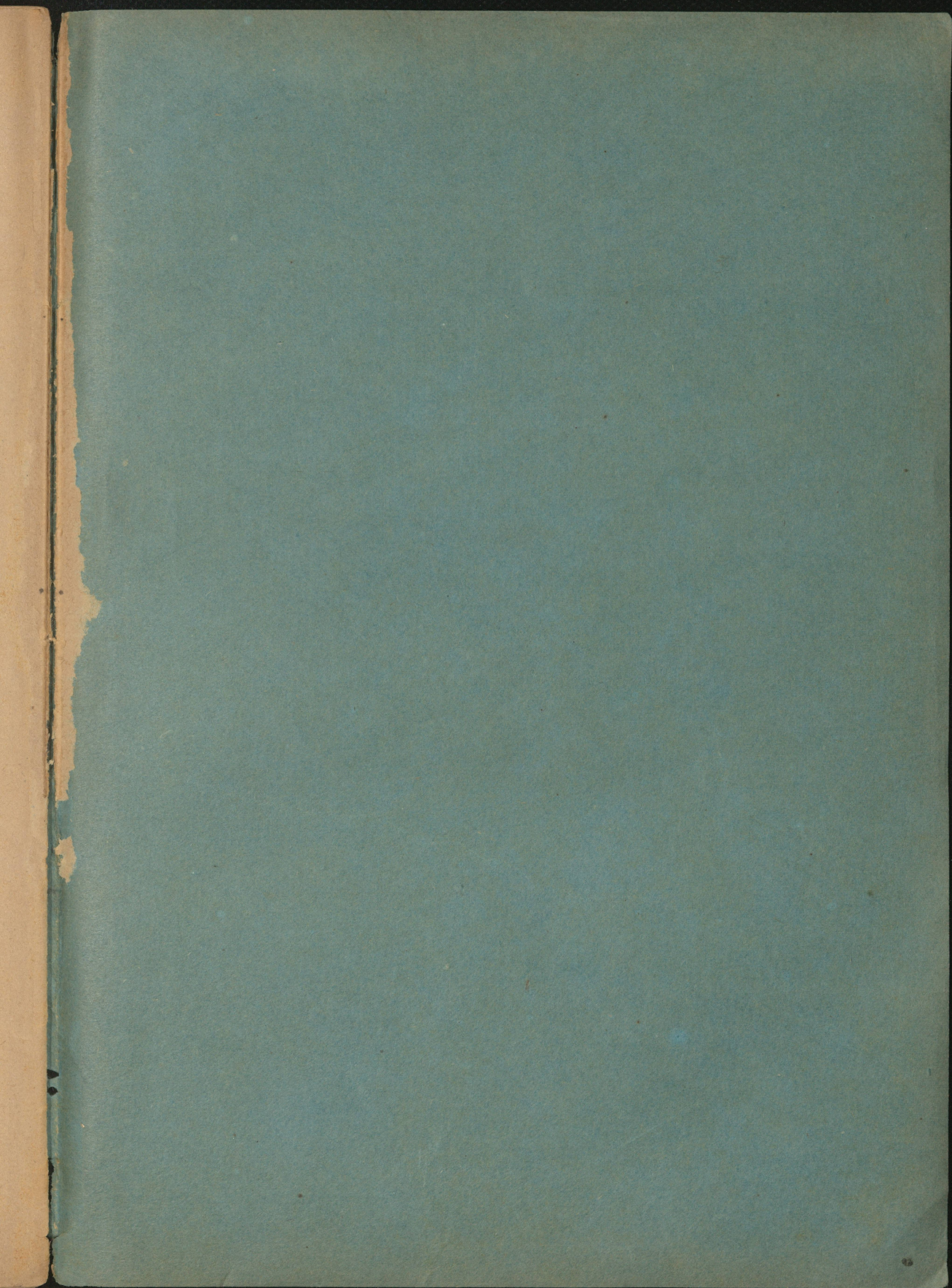
Terminerò con le parole, che suonarono nel Parlamento subalpino durante la discussione della Legge sullo *Stato degli Uffiziali*: accade negli eserciti come nella società e nei popoli: il loro benessere, la loro prosperità, dipende meno dall'aver buone leggi quanto dall'esser queste messe in vigore da uomini buoni per virtù e per senno. Nei governi assoluti alle leggi può supplire la buona scelta degli uomini al potere; ma l'essenza dei governi rappresentativi sta nell'impero unico e leale della legge.

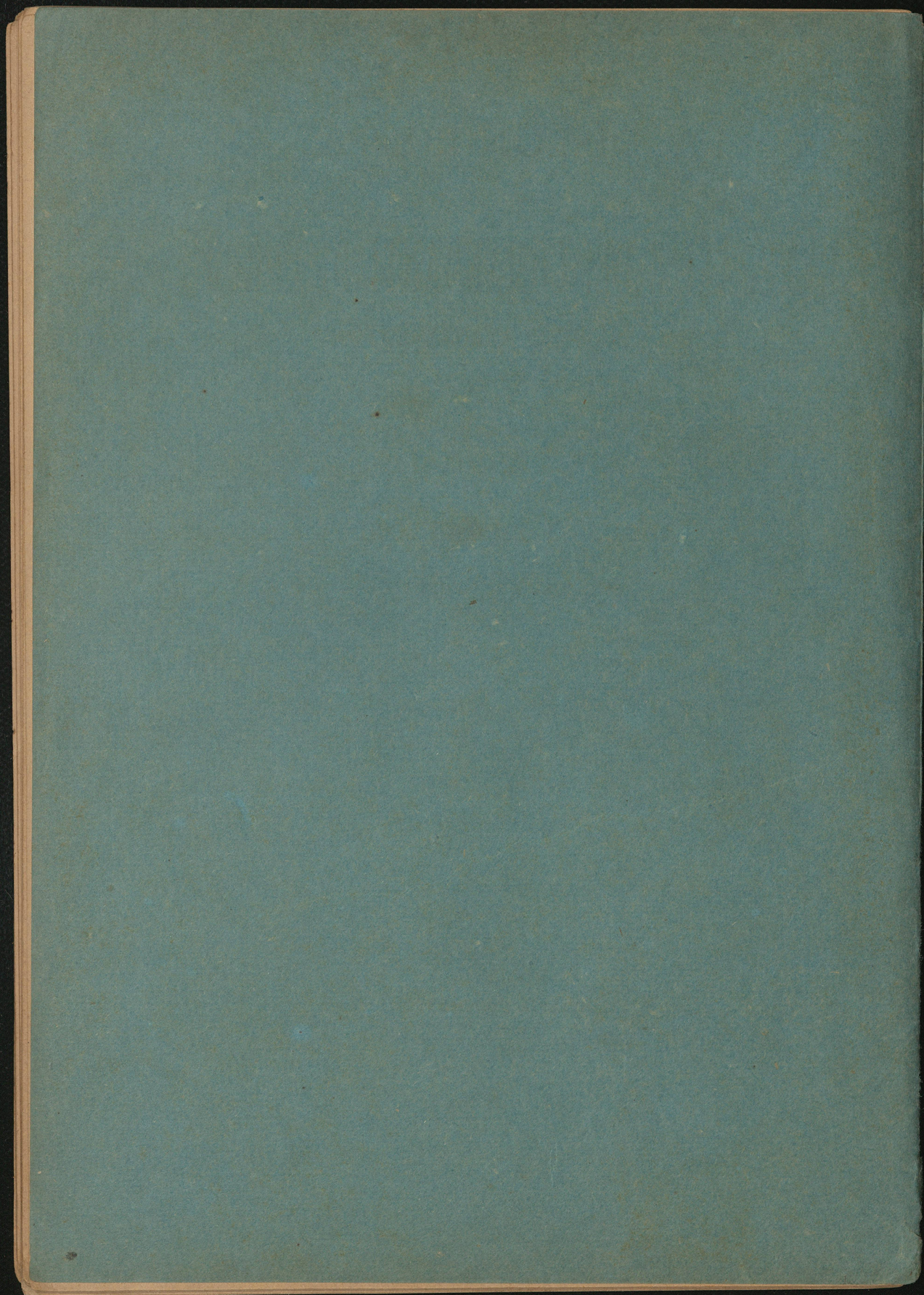
Roma, 12 Gennaio 1897.

A. PIERANTONI.



PROPRIETÀ LETTERARIA







« *zelo, amore ai propri doveri, energia nel comando, per co-*
« *gnizione sia pratica che teorica dei particolari* del servizio del-
« l'arma e delle funzioni attribuite al grado immediatamente
« superiore, capace di ben esercitare e con costanza il grado ora
« detto. Le note d'idoneità (segue il Regolamento) o di non
« idoneità *vogliono essere per ciascun candidato mo-*
« *tivate e particolarizzate e fatte in termini precisi,*
« *chiari e scevri di ambiguità.* Queste note caratteristiche
« si *rinnovano ogni anno,* si compilano da tutti gli ufficiali
« superiori del corpo coll' intervento del colonnello, che è pre-
« sidente del Consiglio ». Sopra queste dichiarazioni i due primi
articoli furono adottati. La proposta di legge fu votata ai 28
gennaio 1852.

XIV.

Il Ministro *Lamarmora* la presentò alla Camera dei de-
putati con una breve Relazione nella tornata del 31 gennaio 1853.
Informò che il Senato aveva modificato in alcune parti l'ap-
plicazione della legge *in senso vieppiù favorevole ai di-*
« *ritti di anzianità* conservando pure « alla scelta del Go-
« verno quella parte che strettamente gli è necessaria per
« ricompensare il merito ed assicurare il buon andamento del
« servizio (*Sessione 1852, n. 84*).

La *Commissione della Camera* composta dei depu-
tati *Ricotti, Gonet, Quaglia, Durando e Pinelli* presentò la Re-
lazione. L'on. Durando, relatore, esordì ricordando la legge sullo
stato degli ufficiali. « Voi avete voluto che qualunque ufficiale
« adempiesse ai doveri annessi al suo stato fosse *tutelato*
« *dalla legge nel godimento del proprio grado e con-*
« *tr'esso nessun genere di arbitrio potesse prevalere*
« (84-A) ». Poi espose lo svolgimento storico della istituzione in
questi termini: « nei paesi retti a governo senza pubblico sin-
« dacato prevalse per norma generale l'anzianità. Malgrado ciò
« la pratica insegnò che in certi gradi questa regola, per sè
« cieca, conduceva necessariamente ai comandi di corpi e al
« generalato uomini che nè per *vigore di età, nè per co-*
« *gnizioni, nè per fermezza di carattere* erano in grado
« di disimpegnare le ardue funzioni cui erano chiamati. Perciò

